



**PROVINCIA DI PERUGIA**

**Servizio Gestione Faunistica e Protezione Ambientale**

**CORSO PER LA FORMAZIONE DI CACCIATORI  
DI CAPRIOLO E DAINO CON METODI  
SELETTIVI**

**NORMATIVA**

**Gestione faunistico-venatoria dei cervidi e bovidi.**

**Art. 1 - Finalità.**

**Art. 2 - Delimitazione dei territori vocati.**

**Art. 3 - Gestione faunistica dei cervidi e bovidi.**

**Art. 4 - Soggetti abilitati per la gestione dei cervidi e bovidi.**

**Art. 5 - Norme, strumenti, modalità e tempi per la caccia di selezione.**

**Art. 6 - Recupero dei capi feriti.**

**Art. 7 - Controllo sui capi abbattuti.**

**Art. 8 - Gestione dei cervidi e bovidi in aziende faunistico venatorie ed agriturismo venatorie.**

**Art. 9 - Norme transitorie e finali.**

-----  
**Art. 1**

**Finalità.**

1. Il presente regolamento disciplina la gestione faunistico-venatoria dei cervidi e bovidi perseguendo gli obiettivi indicati nel Piano faunistico regionale e finalizzati al mantenimento, per comprensori omogenei, della densità agro-forestale sostenibile dai diversi ecosistemi in relazione alle esigenze di ciascuna specie.

**Art. 2**

**Delimitazione dei territori vocati.**

1. Le province, sentiti gli A.T.C., individuano le zone vocate prevedendo la suddivisione delle medesime in distretti che, in relazione alle specie presenti ed alle caratteristiche del territorio, potranno avere una superficie compresa tra i 1.000 e 15.000 ettari.

2. I Comitati di gestione degli A.T.C. possono utilizzare, per ciascun distretto, a seconda delle dimensioni e delle necessità, uno o più referenti locali da individuare tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4.

**Art. 3**

**Gestione faunistica dei cervidi e bovidi.**

1. La gestione faunistica dei cervidi e bovidi è attuata dai Comitati di gestione degli A.T.C. che, con la collaborazione operativa dei cacciatori iscritti ed in possesso dell'attestato di cui alle lettere a) o b) dell'art. 4, provvedono a:

a) attuare gli obiettivi di gestione sulla base delle indicazioni fornite dalle province in armonia con il Piano faunistico regionale;

b) definire, verificare e mantenere la densità agro-forestale sostenibile per ciascuna specie; per densità agro-forestale sostenibile deve intendersi la massima densità raggiungibile da una popolazione senza che si determinino danni rilevanti a coltivazioni, piantagioni ed altre specie animali; tale valutazione rappresenta il punto di riferimento per indirizzare i necessari interventi di gestione faunistico venatoria;

c) organizzare per ciascuna specie censimenti o stime annuali della popolazione;

d) redigere, per ogni specie, per sesso e classi di età, piani di prelievo o di assestamento annuali che dovranno essere inviati alla Provincia la quale provvederà alla loro approvazione;

- e) assegnare ad ogni distretto un numero adeguato di cacciatori abilitati alla caccia di selezione a cervidi e bovidi, iscritti in apposito elenco provinciale, nonché con residenza venatoria nell'A.T.C., ripartendo, fra questi, i capi abbattibili, così come individuati nei piani di prelievo, provvedendo alla formulazione di graduatorie sulla base della partecipazione alle fasi di gestione e del comportamento tenuto in occasione della stagione venatoria precedente;
- f) proporre modalità, localizzazione e tempi di effettuazione dei prelievi sulla base della normativa vigente;
- g) curare l'allestimento e la gestione dei punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti;
- h) redigere una relazione consuntiva annuale sull'attività di gestione svolta ed un programma di interventi da inviare alla Provincia entro il mese di febbraio.

#### **Art. 4**

##### ***Soggetti abilitati per la gestione dei cervidi e bovidi.***

1. Il Comitato di gestione dell'A.T.C., per la gestione faunistico-venatoria dei cervidi e bovidi, si avvale delle seguenti figure:
  - a) cacciatore di cervidi e bovidi con metodi selettivi munito di apposito attestato che costituisce titolo per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 3 conseguito presso la Provincia a seguito di corso ed esami finali;
  - b) conduttore di cane da traccia, in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a), abilitato dalla Provincia a seguito di corso ed esame finale.
2. I programmi dei corsi per la formazione dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono stabiliti dalla Provincia. I corsi sono svolti a cura della Provincia che provvede alla costituzione della commissione esaminatrice ed allo svolgimento degli esami. Gli attestati conseguiti a seguito di corso ed esame finale sono validi in tutto il territorio della Regione.
3. L'elenco dei cacciatori abilitati alla caccia di selezione è istituito e aggiornato dalle Province.

#### **Art. 5**

##### ***Norme, strumenti, modalità e tempi per la caccia di selezione.***

1. La caccia di selezione ai cervidi e bovidi è esercitata esclusivamente in forma individuale con i sistemi dell'aspetto ed eventualmente della cerca, senza l'uso del cane e con l'esclusione di qualsiasi forma di battuta. I Comitati di gestione degli A.T.C. assegnano per ciascun distretto, individualmente, ai cacciatori iscritti ed in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) dell'art. 4, i capi da prelevare, specificandone sesso e classe di età, in base al numero totale dei capi prelevabili stabilito dal piano di abbattimento approvato e della eventuale graduatoria di cui alla lettera e) dell'art. 3.
2. Per la caccia di selezione potranno essere utilizzate esclusivamente armi a canna rigata e caricamento singolo/manuale, a ripetizione semiautomatica o armi combinate a 2 o 3 canne, in quest'ultimo caso con l'obbligo dell'uso di quella rigata, di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40, comunque munite di ottica di avvicinamento/puntamento.
3. I tempi per la caccia di selezione sono stabiliti dal calendario venatorio mentre le province stabiliscono le modalità di comunicazione delle singole uscite da parte di ciascun cacciatore all'A.T.C. di appartenenza e le opportune forme di controllo.

#### **Art. 6**

##### ***Recupero dei capi feriti.***

1. Fermo restando che il recupero dei capi feriti in azione di caccia deve essere tentato obbligatoriamente dai cacciatori stessi con i propri mezzi, i Comitati di gestione degli A.T.C. istituiscono forme di recupero dei capi suddetti avvalendosi dei soggetti di cui alla lettera b) dell'art.

4. Il cane utilizzato dovrà essersi qualificato in prove di lavoro riconosciute dall'Associazione nazionale cani da traccia o dall'ENCI. Il conduttore durante le operazioni di recupero può:

a) utilizzare armi, comunque rigate, con o senza ottica di puntamento;

b) in caso di necessità effettuare il recupero, anche al di fuori del distretto di gestione o all'interno di aree protette o a gestione privata o poste in divieto di caccia, anche nei giorni di silenzio venatorio purché, a seconda dei casi, autorizzato e/o accompagnato da personale di vigilanza venatoria.

#### **Art. 7**

##### ***Controllo sui capi abbattuti.***

1. Immediatamente dopo l'abbattimento sul capo deve essere apposto un contrassegno numerato fornito dall'A.T.C. al momento dell'assegnazione del numero dei capi da prelevare. Le province stabiliscono forme, modalità e tempi per il controllo dei capi abbattuti ai fini biologico sanitari.

#### **Art. 8**

##### ***Gestione dei cervidi e bovidi in aziende faunistico venatorie ed agriturismo venatorie.***

1. Nelle aziende faunistico venatorie le attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed h) dell'art. 3 sono svolte dal concessionario il quale sottopone alla Provincia i piani di gestione indicando sesso e classi di età dei capi da prelevare, al fine della loro approvazione. I censimenti sono effettuati avvalendosi dei soggetti di cui all'art. 4, sotto il controllo della Provincia la quale provvede inoltre ad uniformare tempi e metodi con le analoghe operazioni attuate nei singoli distretti di ciascun A.T.C..

2. Nelle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agriturismo venatorie il prelievo dei cervidi e bovidi può essere esercitato anche da cacciatori non iscritti all'Albo provinciale di cui all'art. 4. Le modalità di controllo e verifica dei capi abbattuti nelle aziende faunistico venatorie e aziende agriturismo venatorie sono le stesse previste dall'art. 7.

#### **Art. 9**

##### ***Norme transitorie e finali.***

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla stagione venatoria 2000-2001. I cacciatori residenti nel territorio della Regione che siano in possesso, precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, di attestato che li qualifichi quali cacciatori di selezione, conseguito presso altra competente pubblica amministrazione, sono abilitati, di diritto, alla caccia di selezione di cervidi e bovidi e, conseguentemente, iscritti all'Albo di cui all'art. 4.

## PROVINCIA DI PERUGIA

### SCHEMA DI RILEVAMENTO DEI CAPRIOLI ABBATTUTI

1. CACCIATORE (NOME E COGNOME) \_\_\_\_\_
2. DENOMINAZIONE DEL DISTRETTO O DELL'AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA  
\_\_\_\_\_
3. DATA DELL'ABBATTIMENTO \_\_\_\_\_
4. NUMERO DEL CONTRASSEGNO INAMOVIBILE APPLICATO ALL'ORECCHIO DEL CAPO ABBATTUTO  
\_\_\_\_\_
5. SESSO DEL CAPO ABBATTUTO \_\_\_\_\_
6. CLASSE DI ETÀ DEL CAPO ABBATTUTO<sup>1</sup> \_\_\_\_\_
7. PESO VUOTO DEL CAPO ABBATTUTO (KG)<sup>2</sup> \_\_\_\_\_
8. NUMERO DI EMBRIONI PRESENTI NELL'UTERO (PER LE FEMMINE) \_\_\_\_\_
9. EVENTUALI NOTE:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### ISTRUZIONI PER IL CONTROLLO DEL CAPO ABBATTUTO

- documentare fotograficamente il capo abbattuto in modo che sia evidente sesso, classe d'età e numero della fascetta applicata;
- preparare e conservare l'emimandibola sinistra ben scarnificata e pulita;
- restituire scheda, documentazione fotografica ed emimandibola sinistra relativi a ciascun capo alla Provincia entro 15 giorni dal termine della stagione venatoria.

<sup>1</sup> Le classi di riferimento sono: classe 0 = individuo nato nell'ultima stagione riproduttiva; classe I = individuo nato nella penultima stagione riproduttiva; classe II = individuo nato precedentemente alla penultima stagione riproduttiva.

<sup>2</sup> Per peso vuoto si intende il peso dell'animale NON SCUOIATO e BEN SVENTRATO (privo cioè di fegato, intestino, milza, reni, apparato riproduttore, cuore, polmoni, trachea e diaframma);

## PROVINCIA DI PERUGIA

### SCHEMA DI RILEVAMENTO DEI DAINI ABBATTUTI

1. CACCIATORE (NOME E COGNOME) \_\_\_\_\_
2. DENOMINAZIONE DEL DISTRETTO O DELL'AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA  
\_\_\_\_\_
3. DATA DELL'ABBATTIMENTO \_\_\_\_\_
4. NUMERO DEL CONTRASSEGNO INAMOVIBILE APPLICATO ALL'ORECCHIO DEL CAPO ABBATTUTO  
\_\_\_\_\_
5. SESSO DEL CAPO ABBATTUTO \_\_\_\_\_
6. CLASSE DI ETÀ DEL CAPO ABBATTUTO<sup>3</sup> \_\_\_\_\_
7. PESO VUOTO DEL CAPO ABBATTUTO (KG)<sup>4</sup> \_\_\_\_\_
8. ASPETTO DEI PALCHI (PER I MASCHI)<sup>5</sup> \_\_\_\_\_
9. EVENTUALI NOTE:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### ISTRUZIONI PER IL CONTROLLO DEL CAPO ABBATTUTO

- documentare fotograficamente il capo abbattuto in modo che sia evidente sesso, classe d'età e numero della fascetta applicata;  
- preparare e conservare l'emimandibola sinistra ben scarnificata e pulita;  
- restituire scheda, documentazione fotografica ed emimandibola sinistra relativi a ciascun capo alla Provincia entro 15 giorni dal termine della stagione venatoria.

<sup>3</sup> Le classi di riferimento sono: classe 0 = individuo nato nell'ultima stagione riproduttiva; classe I = individuo nato nella penultima stagione riproduttiva; classe II = individuo nato precedentemente alla penultima stagione riproduttiva.

<sup>4</sup> Per peso vuoto si intende il peso dell'animale NON SCUOIATO e BEN SVENTRATO (privo cioè di fegato, intestino, milza, reni, apparato riproduttore, cuore, polmoni, trachea e diaframma).

<sup>5</sup> Le classi di riferimento sono: senza palchi, fusone, balestrone, palancone.

# **REGOLAMENTO**

## **GESTIONE FAUNISTICO VENATORIA DI CERVIDI E BOVIDI NELL'A.T.C. PERUGIA 1**

Nella seduta del Comitato di Gestione del 17/05/2012 è stato riesaminato ed approvato all'unanimità, in via definitiva, il regolamento per la gestione faunistico-venatoria di cervidi e bovidi in base all'attuazione del R.R. 23/99.

### **ATC PERUGIA 1**

#### **Regolamento interno di attuazione alla normativa regionale 23/99**

- Art. 1 - Principi e criteri per l'assegnazione al distretto di gestione di un numero adeguato di cacciatori abilitati - formulazione di graduatoria - Art. 3 lettera e) reg. cit. motivi di esclusione;
- Art. 2 - Referenti Locali - Art. 2, comma 2, reg. cit.;
- Art. 3 - Censimenti - criteri di svolgimento ed organizzazione; redazione del piano di abbattimento;
- Art. 4 - Disciplina per l'attribuzione del piano di abbattimento;
- Art. 5 - Modalità di organizzazione ed attuazione del prelievo;
- Art. 5-bis - Mostre espositive dei trofei;
- Art. 6 - Recupero dei capi feriti;
- Art. 7 - Penalizzazioni;
- Art. 7-bis - Sospensione cautelare dall'attività di prelievo;
- Art. 7-ter - Calcolo dell'anzianità in ipotesi di sospensione dall'attività di prelievo per penalità - sanzione accessoria in ipotesi di violazione grave;
- Art. 7-quater - Concorso di persone nell'esecuzione, compimento o agevolazione nel compimento delle infrazioni;
- Art. 8 - Accesso dei cacciatori con residenza anagrafica in altro ATC;
- Art. 9 - Disposizioni transitorie relative alla mancata partecipazione all'attività di gestione;
- Art. 9-bis - Disposizioni particolari relative al concorso alle spese di gestione;
- Art. 10 - Norme transitorie e finali.

Premesso che con l'adozione del RR 23/99 la Regione Umbria ha inteso disciplinare la gestione faunistico venatoria dei cervidi e bovidi, per perseguire obiettivi finalizzati al mantenimento della c.d. densità agro forestale secondo il significato specificato alla lettera b) Art. 3 del suddetto regolamento;

Rilevato che la L. 157/92 individua, tra gli altri, il principio del legame del cacciatore al territorio per favorirne il coinvolgimento al fine di ottimizzare la gestione delle specie presenti;

Considerato che l'obiettivo primario sia l'attuazione di una corretta gestione tecnica del patrimonio di cervidi e bovidi già esistente per la tutela e l'incremento di dette Specie come bene di tutta la collettività;

Ritenuto che quanto esposto al punto precedente si debba realizzare gradatamente aumentando parallelamente il numero dei distretti ed il numero degli abilitati in funzione del diffondersi di queste Specie sul territorio;

Visto che alla gestione di un distretto devono partecipare un numero di cacciatori abilitati considerato ottimale per una completa e corretta gestione, tenendo conto delle caratteristiche morfologiche e vegetazionali del territorio del distretto medesimo (adottando i seguenti criteri: indicativamente con un rapporto di 1/100-300 ha rispetto all'intera estensione del distretto, ulteriormente affinato prendendo in considerazione anche il rapporto tra area boscate ed aree scoperte, valutando, ai fini di tale conteggio delle aree omogenee scoperte, solo le estensioni non superiori ai dieci ettari), nonché delle potenzialità faunistiche e delle esigenze tecnico-gestionali (comprese quelle legate alla gestione di un numero troppo elevato di persone).

Evidenziato che i piani di prelievo, ricavati dalla elaborazione dei dati di censimento, possono prevedere un numero di capi da prelevare inferiore al numero dei cacciatori iscritti al distretto;

Convenuto che per ottimizzare le attività di censimento, come operazioni basilari di una corretta gestione, possa effettuarsi uno "scambio d'opera" tra distretti vicini;

Tenuto conto, altresì, che la partecipazione del cacciatore a tutti gli atti di gestione è da ritenersi essenziale e che, in virtù dei suddetti principi le esigenze del singolo devono cedere rispetto all'attuazione dei principi generali di gestione e conservazione faunistica, sicché la permanenza del singolo cacciatore nell'ambito del distretto è da ritenersi sempre collegata alla necessaria continuità della sua presenza alle operazioni di gestione, che nel caso di prolungata assenza, nei modi più avanti esemplificati dal presente regolamento, metterebbero in crisi il raggiungimento dei fini pubblici di conservazione e gestione faunistica delle specie gestite, con danno per l'intera



collettività, di conseguenza, il cacciatore che per almeno due anni consecutivi abbia dimostrato completo disinteresse al raggiungimento dei superiori fini pubblici della gestione, è estromesso dal distretto di appartenenza con provvedimento adottato dall'Ufficio di Presidenza dell'A.T.C.

Va comunque considerato che gli iscritti ad un distretto dovrebbero sentirsi, non in conflitto o in concorrenza tra loro, ma accomunati dall'etica che caratterizza la caccia di selezione.

In base a quanto sopra, sono stabilite le seguenti regole di attuazione:

**1) Principi e criteri per l'assegnazione al distretto di gestione di un numero adeguato di cacciatori abilitati - formulazione di graduatoria- Art. 3 lettera e) reg. cit. – motivi di esclusione.**

- a) Individuati i distretti di gestione come previsto dall'Art. 2 – comma 1 del R.R. 23/99, entro il 31 dicembre di ogni anno, viene stabilito il numero massimo di cacciatori di selezione, con residenza venatoria nell'A.T.C. da iscrivere nei distretti, nonché il numero massimo dei posti assegnabili a ciascun distretto.
- b) Per ogni distretto dovranno partecipare un numero di cacciatori abilitati, considerato ottimale per una completa e corretta gestione, tenendo conto delle caratteristiche morfologiche e vegetazionali del territorio del distretto medesimo (adottando i seguenti criteri: indicativamente con un rapporto di 1/100-300 ettari rispetto all'intera estensione del distretto, ulteriormente affinato, prendendo in considerazione anche il rapporto tra aree boscate ed aree scoperte, valutando, ai fini di tale conteggio, delle aree omogenee scoperte, solo le estensioni non superiori ai dieci ettari), nonché delle potenzialità faunistiche e delle esigenze tecnico-gestionali (comprese quelle legate alla gestione di un numero troppo elevato di persone ).
- c) Ciascun cacciatore potrà essere iscritto in un solo A.T.C. e nell'ambito di esso in un solo distretto.
- d) L'A.T.C. stabilisce l'assegnazione ad ogni distretto, prioritariamente, sulla base della residenza anagrafica del cacciatore e della sua relativa vicinanza al distretto, secondariamente tenendo conto delle indicazioni espresse dal medesimo, applicando la graduatoria di seguito specificata, se ed in quanto il distretto, individuato sulla base della residenza anagrafica del cacciatore, ovvero sulla base delle indicazioni fornite dal medesimo, non sia stato dichiarato saturo dall'A.T.C. Un distretto è saturo quando non consente l'inserimento di altri cacciatori, tenuto

conto delle caratteristiche morfologiche e vegetazionali del territorio del distretto medesimo. La richiesta di assegnazione al distretto va presentata all'A.T.C., **dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno**, presso cui è consultabile la dislocazione e la capacità ricettiva dei distretti; nella richiesta può essere indicato in ordine di gradimento, anche un secondo e/o terzo distretto; tale indicazione non ha carattere vincolante per l'A.T.C., il quale rimane comunque libero di effettuare l'assegnazione secondo le necessità gestionali.

- e) L'iscrizione ha validità due anni e, nel corso di detto periodo, non è consentito il passaggio da un distretto ad un altro, salvo che la richiesta di spostamento, comunque valutata dall'A.T.C., avvenga per avvicinarsi ad un distretto, con posti disponibili, ricadente o confinante con il comune di propria residenza anagrafica; per tali spostamenti si terrà conto della data di iscrizione all'albo dei cacciatori di selezione.
- f) L'iscrizione al distretto è automaticamente confermata di biennio in biennio, salvo diversa espressa richiesta di cambiamento o rinuncia da parte del selecontrollore, ovvero esclusione da parte dell'A.T.C.
- g) In caso di rinuncia del cacciatore, o esclusione da parte dell'A.T.C., il selecontrollore che intenda essere riammesso alla gestione, deve presentare richiesta nei termini e modi suddetti.
- h) Al fine dell'iscrizione al distretto richiesto, si tiene anche conto della graduatoria compilata sulla base dei seguenti parametri e conseguenti punteggi (nei punti seguenti, la residenza è intesa in senso anagrafico):
- |   |       |    |
|---|-------|----|
| - residenti all'interno del distretto                                 | punti | 15 |
| - residenti in uno dei Comuni in cui ricade il distretto              | "     | 12 |
| - residenti in un Comune confinante ad uno in cui ricade il distretto | "     | 10 |
| - residenti in un Comune all'interno dell'A.T.C.                      | "     | 7  |
| - residenti in altro A.T.C. della Provincia o della Regione           | "     | 1  |
| - anzianità di iscrizione all'albo provinciale per ogni anno solare   | "     | 1  |
- i) Al fine di adeguare il presente regolamento alle future necessità, per garantire il mantenimento del giusto equilibrio necessario e considerato ottimale per una completa e corretta gestione che tenga conto delle caratteristiche morfologiche e vegetazionali del territorio del distretto medesimo, nonché delle potenzialità faunistiche e delle esigenze tecnico-gestionali (comprese quelle legate alla gestione di un numero troppo elevato di persone), l'A.T.C. potrà porre in atto azioni di modifica, in collaborazione con il Capodistretto, compreso lo spostamento del

selecontrollore da un distretto ad un altro. Tale azione sarà eseguita tenendo conto della graduatoria stilata sulla base dei seguenti parametri e conseguenti punteggi (nei punti seguenti, la residenza è intesa in senso anagrafico):

- residenti all'interno del distretto	punti	15
- residenti in uno dei Comuni in cui ricade il distretto	"	12
- residenti in un Comune confinante ad uno in cui ricade il distretto	"	10
- residenti in un Comune all'interno dell'A. T.C.	"	7
- anzianità di iscrizione al distretto medesimo per ogni anno solare	"	2
- residenti in altro A.T.C. della Provincia o della Regione	"	1
- anzianità di iscrizione all'albo provinciale per ogni anno solare	"	1

j) I trasferimenti verso altri distretti disponibili verranno disposti a partire dall'ultimo classificato, ed in caso di parità di punteggio si procederà al sorteggio.

## **2) Referenti Locali - Art. 2, comma 2, reg. cit.**

a) Il Referente locale, correntemente denominato Capodistretto, che può essere coadiuvato da un Vice, svolge un importante ruolo strategico nell'organizzazione funzionale del distretto ed assolve a compiti di collegamento tra A.T.C. e soggetti coinvolti nella gestione del distretto stesso. Può essere inoltre coadiuvato anche da altri cacciatori iscritti al distretto, massimo due con la funzione di Adiuvente, capaci e disponibili per assolvere compiti di gestione ed in particolare, ove le esigenze organizzative lo impongano, per lo svolgimento delle funzioni supplementari di controllo dei capi abbattuti.

b) A tale scopo, l'A.T.C. organizza periodiche riunioni programmatiche e di indirizzo, nonché iniziative di aggiornamento e formazione, a cui le figure di cui sopra sono tenute a partecipare.

c) Il Capodistretto, il Vice e l'Adiuvente vengono nominati dall'A.T.C., tenendo conto anche delle indicazioni fornite dai cacciatori iscritti al distretto, a seguito di apposita assemblea. I nominativi da indicare non potranno essere inferiori a due cacciatori per ciascun ruolo da ricoprire.

Le figure individuate restano in carica di norma due anni e possono essere riconfermabili.

d) L'A.T.C., qualora si verificano particolari esigenze tecniche e/o si riscontrino problematiche nella gestione del distretto, può disporre la sostituzione del Capodistretto, del suo Vice e dell'Adiuvente, in qualunque momento.

e) Al Capodistretto vengono attribuiti a titolo indicativo e non esaustivo i seguenti compiti:

## ATTIVITA' DI CARATTERE GENERALE

- partecipa o delega il Vice alle riunioni convocate dall'A.T.C. per la gestione dei distretti;
- informa gli iscritti al distretto sulle attività di gestione da svolgere e sulle regole etiche da rispettare;
- distribuisce tra gli iscritti al distretto il materiale relativo alle operazioni di gestione;
- fornisce all'A.T.C., gli elementi utili alla redazione delle cartografie relative alle operazioni di gestione (individuazione tramite GPS dei punti di osservazione per censimenti), individuando l'area di caccia (posto macchina), punti di appostamento, etc.;
- fornisce all'A.T.C. gli elementi necessari a redigere la graduatoria di merito di cui al successivo punto 4);
- provvede alla raccolta e presentazione dei trofei alle mostre annuali;
- redige e consegna all'A.T.C. entro 10 giorni dalla chiusura della stagione venatoria di ogni anno, la modulistica relativa ai risultati riepilogativi della stagione di prelievo nel proprio distretto, indicando i capi assegnati, i capi abbattuti, il numero delle uscite effettuate, allegando i tagliandi di uscita e rientro, la documentazione fotografica con le schede di rilevazione dei dati biometrici e con le emimandibole sinistre dei capi abbattuti, le tipologie di infrazioni rilevate al fine dell'attribuzione delle penalità conseguenti;
- cura la riscossione dei contributi di cui al successivo Art. 9-bis;
- previa richiesta all'A.T.C. ed ottenuta la relativa autorizzazione concordando la data con il Presidente al fine di consentire la relativa partecipazione diretta ovvero tramite un proprio delegato, provvede ad effettuare, nell'arco dell'anno almeno tre riunioni tecnico-operative tra tutti i componenti del distretto, per mettere a punto ogni aspetto della gestione e degli eventuali problemi incontrati nell'ambito del distretto medesimo, in concomitanza con:
  - a) operazioni di censimento;
  - b) assegnazione sottozone e capi;
  - c) riconsegna del materiale (emimandibole, schede, libretti, fascette inutilizzate, etc.).La mancata partecipazione del cacciatore è sanzionata con le penalità di cui al successivo articolo 7.

## CENSIMENTI

- informa i cacciatori dei tempi e modi dell'esecuzione;
- stabilisce i punti di ritrovo precedenti e successivi all'operazione;
- fa sottoscrivere ai partecipanti la lista delle presenze al censimento e la invia, a mezzo fax, all'ufficio dell'A.T.C. entro i due giorni successivi all'operazione di censimento;
- distribuisce e raccoglie le schede di rilevamento;
- assicura la corretta dislocazione dei censitori nei punti di osservazione precedentemente individuati e ne dispone la rotazione ad ogni successiva operazione;
- consegna all'A.T.C. le schede di rilevamento individuale ed il riepilogo generale dei risultati dei censimenti entro il 30 aprile di ogni anno.
- verifica che ciascun cacciatore sia dotato degli strumenti ottici necessari, binocolo e cannocchiale (c.d. lungo o spektive) segnalando le penalità relative sulla scheda di riepilogo.

## ATTIVITA' DI PRELIEVO

- distribuisce, ai componenti del distretto, la cartografia riportante le aree di caccia con i relativi punti di appostamento, il libretto delle uscite di caccia, le fascette numerate da apporre all'orecchio o al garretto del capo abbattuto e le relative schede per i rilievi biometrici;
- ritira e controlla i tagliandi relativi alle uscite di prelievo, almeno settimanalmente e comunica immediatamente all'A.T.C. eventuali anomalie riscontrate;
- organizza eventuali azioni di ricerca e recupero, sulla base di quanto previsto al successivo punto 6), a seguito di segnalazione del colpo mancato o del capo ferito;
- comunica, all'A.T.C., tutte le variazioni relative all'assegnazione dell'area di caccia sulla base di quanto previsto al successivo punto 5).

Nello svolgimento dei compiti predetti il Capodistretto, potrà essere coadiuvato da altri soggetti indicati dall'A.T.C., in possesso delle necessarie cognizioni tecniche.

### **3) Censimenti – criteri di svolgimento ed organizzazione; redazione del piano di abbattimento.**

a) I censimenti costituiscono lo strumento tecnico fondamentale della corretta gestione.

Metodo: censimento, ripetuto, da punti "vantaggiosi" di osservazione precedentemente individuati (fissi) ed eventualmente integrato con il metodo della "battuta" per area campione.

Periodo: tra 10 marzo e 20 aprile (per entrambi i metodi).

Strumenti: Binocolo e Cannocchiale.

- b) La partecipazione ai censimenti è imprescindibile dovere a cui il cacciatore di selezione iscritto al distretto deve ottemperare anche qualora, per motivi disciplinari disposti ai sensi dell'art 7.2 del presente regolamento, non possa accedere al piano di prelievo.
- c) Fra distretti limitrofi è previsto uno "scambio d'opera" fra i cacciatori di selezione in essi iscritti per ottimizzare le operazioni di censimento.
- d) Le date di censimento e degli eventuali recuperi sono stabilite dall'A.T.C. entro il 15 febbraio di ogni anno.
- e) Al fine dell'elaborazione del piano di prelievo, in ogni distretto vengono effettuate, obbligatoriamente, 4 operazioni di censimento, da eseguirsi in giorni diversi, come segue:
  - due al mattino (dall'alba);
  - due alla sera (fino al crepuscolo).
- f) Tali operazioni hanno una durata di almeno due ore effettive di osservazione.
- g) Ciascuna operazione di censimento è svolta contemporaneamente da tutti gli iscritti al distretto.
- h) Le eventuali operazioni di censimento non effettuate per avverse condizioni meteorologiche, vengono recuperate applicando le stesse metodiche.
- i) L'organizzazione dell'esecuzione sul campo è affidata ai Capodistretto, con il coordinamento e secondo quanto disposto dall'A.T.C., così come precisato al precedente punto 2).
- j) Sulla base dei dati ottenuti con i censimenti viene redatto, entro il 31 maggio di ogni anno, da parte dell'A.T.C., il piano di prelievo per ciascun distretto. Il piano predetto viene approvato dal Comitato di Gestione con l'indicazione del numero dei capi da abbattere e la loro ripartizione per sesso e classi di età.
- k) Altre attività di gestione previste dall'A.T.C. sia in territorio a caccia programmata, sia all'interno degli istituti pubblici sono:
  - attività di monitoraggio per la raccolta di ulteriori dati sulle presenze faunistiche (nuove nascite) e sulla situazione ambientale dei distretti, nei mesi di maggio e giugno;
  - censimenti in battuta;
  - operazioni di censimento e/o monitoraggio al di fuori del distretto di assegnazione;
  - operazioni di cattura e/o di prelievo;
  - operazione di prevenzione per la salvaguardia dei nuovi nati durante lo sfalcio dei prati;

- l) Tali attività gestionali possono essere coordinate da un Capodistretto individuato dall'A.T.C.;
- m) La partecipazione da parte dei cacciatori a tali operazioni è facoltativa. Per ogni uscita, escluso il prelievo, viene attribuito al cacciatore il punteggio previsto per le altre operazioni di gestione richieste dall'A.T.C. al successivo Art. 4 (punti +5).
- n) I prelievi appositamente stabiliti, saranno effettuati da cacciatori incaricati dall'A.T.C.

#### **4) Disciplina per l'attribuzione del piano di abbattimento.**

- a) Ciascun iscritto al distretto acquisisce il diritto all'abbattimento con la partecipazione ad almeno 3 uscite di censimento programmate dall'A.T.C. per la stagione in corso. Accede comunque al piano di prelievo il selecontrollore, che a seguito di malattia o infortunio attestati da certificato medico ospedaliero, abbia almeno partecipato a 2 uscite di censimento.
- b) Acquisito il diritto di cui sopra, l'assegnazione del/dei capo/i da abbattere e dell'area di caccia (posto macchina) sono disposte applicando la graduatoria annuale di merito redatta sulla base dei seguenti criteri:
  - ciascuna uscita di censimento, programmata dall'A.T.C., relativa alla stagione in corso +10 punti;
  - altre operazioni di gestione previste dall'A.T.C. all'Art. 3) +5 punti;
  - per le funzioni di Capodistretto +20 punti;
  - per le funzioni di Vice Capodistretto +10 punti;
  - per le funzioni di Adiuvante per il controllo dei capi abbattuti +7 punti;
  - completamento del piano di abbattimento assegnato nella stagione venatoria precedente nel pieno rispetto dei capi assegnati +5 punti;
  - penalità previste al successivo punto 7, eventualmente acquisite durante l'attività di prelievo della stagione venatoria precedente.
- c) In caso di parità di punteggio i cacciatori già iscritti al distretto hanno la priorità rispetto ai nuovi iscritti dell'anno in corso; in caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.
- d) Al fine di acquisire il diritto all'abbattimento, si tiene conto esclusivamente dei punteggi ottenuti con la partecipazione alle operazioni di censimento programmate dall'A.T.C., nel rispetto di quanto sopra previsto al primo comma del presente articolo.
- e) Il punteggio acquisito con le altre attività di gestione previste dall'Art. 3, non è

valutabile per l'acquisizione del diritto all'abbattimento, ma solamente per la formazione della graduatoria di merito relativamente all'assegnazione del/dei capo/i da abbattere e dell'area di caccia (posto macchina).

- f) Nel caso in cui le penalità previste al successivo punto 7, acquisite durante l'attività di prelievo della stagione venatoria precedente, comportino l'assegnazione di un punteggio di merito, che porti ad una somma totale pari o inferiore a 20 punti, il cacciatore non ha diritto all'assegnazione dei capi delle classi maschili relativamente al primo periodo di caccia.
- g) Seguendo l'ordine della graduatoria annuale di merito, dal primo fino all'ultimo, vengono assegnati a scalare, fino ad esaurimento, tutti i capi di ciascuna classe, iniziando dalla classe M2 (maschi adulti) e proseguendo la distribuzione delle classi nella seguente successione:
- M1 (maschi giovani);
  - F (femmine);
  - CL0;
- alternando, comunque, l'assegnazione annuale tra le due classi maschili a ciascun cacciatore avente diritto per graduatoria al maschio.

### **5) Modalità di organizzazione del prelievo.**

- a) Durante l'attività di prelievo è obbligatorio avere in dotazione gli opportuni strumenti di osservazione (binocolo e spettive).
- b) Il prelievo si effettua esclusivamente all'aspetto, da appostamento (individuabile da adeguata preparazione) da raggiungere con l'arma scarica e, prima dell'apertura generale della caccia, anche con l'arma in custodia.
- c) Il distretto è diviso in sottozone (identificate da una lettera) riferibili ai posti macchina con i relativi punti di appostamento, riportati in cartografia (identificati con un numero). Ai fini del prelievo, a ciascun cacciatore è attribuita una sottozona.
- d) Prima di recarsi nella sottozona assegnata il cacciatore compila il tagliando di uscita, in ogni sua parte, che deposita nell'apposita cassetta predisposta dall'A.T.C..
- e) Per ciascuna uscita il cacciatore utilizza un punto di appostamento scelto tra i due che può indicare nel tagliando.
- f) Ogni giornata consente un massimo di due uscite, delle quali una al mattino ed una alla sera.
- g) E' consentito potersi appostare entro il raggio di 50 metri dal sito di appostamento



indicato in cartografia e prescelto per quella uscita (lo spostamento va fatto con l'arma scarica).

- h) Qualora, dopo 5 uscite, non sia stato possibile individuare il capo assegnato, è prevista, previa accordi con il Capodistretto, che avvisa l'A.T.C., l'attribuzione di un'altra sottozona fra quelle eventualmente libere o fra quelle in cui è stato già effettuato l'abbattimento.
- i) Ove, dal riscontro dei tagliandi di uscita, il Capodistretto rilevi il mancato utilizzo di una zona di caccia assegnata può, sentito l'assegnatario, attribuirla temporaneamente ad altro cacciatore che ne faccia richiesta, secondo le modalità già indicate e per un numero massimo di 5 uscite, eventualmente ripetibili.
- j) Dalla data coincidente con il secondo periodo di caccia, che interessa l'abbattimento delle classi F e CLO, ogni cacciatore dovrà ricominciare dalla medesima sottozona con la quale, in conseguenza dell'applicazione della graduatoria di merito per la stagione venatoria in corso, ha iniziato gli abbattimenti, salvo che il cacciatore manifesti al Capodistretto di rimanere nella sottozona condotta per l'ultimo giorno di caccia del periodo precedente, qualora non sia stata assegnata ad altro cacciatore con l'attribuzione iniziale.
- k) Subito dopo l'abbattimento e prima della rimozione, il cacciatore appone obbligatoriamente all'orecchio o al garretto dell'arto posteriore dell'animale, il contrassegno numerato reso inamovibile, debitamente obliterato nel mese e nel giorno, che deve rimanere solidale all'animale fino alla destinazione finale e provvede ad avvisare immediatamente il Capodistretto che esegue il controllo del capo abbattuto o incarica il suo Vice o altra persona appositamente nominata dall'A.T.C. (Aduvante), che redigono il verbale di controllo su apposita scheda conforme al modello predisposto dall'A.T.C. e vi allega la parte terminale amovibile del contrassegno numerato applicato al capo abbattuto; la scheda, così completata, sarà poi allegata dal Capodistretto insieme al materiale di cui al successivo comma s) punti 1), 2), 3), 4) da consegnare all'A.T.C.
- l) Il Capodistretto, il suo Vice o l'Aduvante, non possono svolgere l'autovalutazione dei capi da loro prelevati e fanno quindi riferimento alle altre persone autorizzate al controllo.
- m) L'eventuale distacco fortuito del contrassegno deve essere comunicato immediatamente al Capodistretto.
- n) E' consentito allontanarsi dall'appostamento con l'arma carica esclusivamente per l'avvicinamento al capo abbattuto, ferito o presunto tale, allo scopo di completare

l'abbattimento (entro 100 metri dal raggio del punto di impatto).

- o) Nel caso in cui sia stato abbattuto erroneamente un capo non rispondente al piano, sia per il sesso e la classe di età, che per il periodo di abbattimento (I e II periodo), il cacciatore di selezione, oltre ad avvisare immediatamente il Capodistretto è tenuto comunque ad apporre il contrassegno numerato nel rispetto delle seguenti specifiche:
- 1) abbattimento del maschio giovane al posto dell'adulto e viceversa: il selecontrollore deve apporre la fascetta del maschio assegnato interrompendo immediatamente il prelievo dei maschi;
  - 2) abbattimento del maschio (giovane o adulto) al posto della femmina: il selecontrollore deve apporre la fascetta della femmina assegnata interrompendo immediatamente il prelievo delle femmine;
  - 3) abbattimento del maschio (giovane o adulto) al posto del classe 0: il selecontrollore deve apporre la fascetta del classe 0 assegnato interrompendo immediatamente il prelievo dei classe 0 ;
  - 4) abbattimento della femmina al posto del maschio (giovane o adulto): il selecontrollore, dato il periodo di prelievo deve apporre la fascetta del maschio assegnato o, qualora il piano assegnatogli preveda anche una femmina, deve apporre quella della femmina assegnata interrompendo comunque il prelievo ai maschi;
  - 5) abbattimento del classe 0 al posto del maschio (giovane o adulto): il selecontrollore, dato il periodo di prelievo deve apporre la fascetta del maschio assegnato o, qualora il piano assegnatogli preveda anche un classe 0, deve apporre quello del classe 0 interrompendo comunque il prelievo ai maschi;
  - 6) abbattimento del classe 0 al posto della femmina: il selecontrollore, deve apporre la fascetta della femmina assegnata interrompendo comunque il prelievo delle femmine;
  - 7) abbattimento della femmina al posto del classe 0: il selecontrollore, deve apporre la fascetta del classe 0 assegnato, interrompendo comunque il prelievo dei classe 0.
- p) In caso di ferimento dell'animale il cacciatore dovrà recarsi sul punto di impatto per rilevarne gli eventuali segni, contrassegnandone il punto esatto, senza alterare in nessun modo l'ambiente circostante, in special modo salvaguardando la pista di sangue lasciata dall'animale ferito, dopodiché avvertirà immediatamente il Capodistretto che ne organizzerà il recupero.

- q) Il colpo mancato va segnalato immediatamente al Capodistretto.
- r) Al termine dell'uscita di caccia il cacciatore compila in ogni sua parte il tagliando di rientro che deposita nell'apposita cassetta; compila altresì la scheda "madre" che resta attaccata al registro delle uscite.
- s) Eseguito l'abbattimento il cacciatore provvederà a:
- 1) apporre immediatamente e prima della rimozione l'apposito contrassegno numerato adeguatamente obliterato nel giorno e nel mese;
  - 2) avvertire immediatamente il Capodistretto e recarsi al controllo del capo abbattuto e/o per eventuali prelievi sanitari;
  - 3) compilare la scheda con i rilievi biometrici;
  - 4) eseguire almeno 2 fotografie del capo abbattuto (per intero e della testa, comunque non distaccata dal corpo e nel rispetto dell'etica venatoria dovuto alla spoglia, con il contrassegno ben visibile i cui estremi identificativi siano riportati in modo leggibile su apposito foglio a sfondo bianco conforme al modello predisposto dall'A.T.C. da fotografare insieme al capo abbattuto);
- t) Effettuati gli eventuali controlli, per la successiva verifica del piano di prelievo e la partecipazione alle mostre, il cacciatore prepara:
- 1) l'emimandibola sinistra (di tutti i capi: maschi e femmine di tutte le classi di età) intera, ben pulita, scarnificata e sbiancata, con indicato, utilizzando un pennarello indelebile, il capo assegnato (M2, M1, F, CL0), il numero della fascetta apposta ed il nominativo del selecontrollore.
  - 2) il trofeo del Maschio Adulto (M2) e/o del Maschio Giovane (M1) ben puliti, scarnificati e sbiancati.
- u) Il Capodistretto provvede entro 10 giorni dal termine della stagione venatoria a riconsegnare all'A.T.C. il materiale di cui al precedentecomma s) punti 1), 2), 3),4) oltre alle fascette ed i blocchi eventualmente inutilizzati, che lo stesso avrà ricevuto dai selecontrollori al termine della caccia. Per quanto riguarda le fascette inutilizzate, le medesime dovranno essere riconsegnate dal cacciatore integre, pena l'applicazione per lo stesso di quanto previsto all'Art. 7.2 comma n).

### **5-bis) Mostre espositive dei trofei.**

- a) L'A.T.C. provvederà a marcare in modo indelebile (es. con un piccolo foro) i trofei (comprensivi della emimandibola destra) del Maschio Adulto (M2) e/o del Maschio Giovane (M1) che i cacciatori hanno l'obbligo di fornire per l'annuale mostra espositiva dei trofei dei capi abbattuti.

## **6) Recupero dei capi feriti.**

Il Comitato di gestione dell'A.T.C. istituisce l'Albo dei conduttori dei cani da traccia e pista di sangue previsto dall'Art. 6 del RR 23/99.

In mancanza di conduttori autorizzati dalla Provincia, il recupero è consentito ai conduttori ed ai cani autorizzati da altri Enti Pubblici e/o Province.

## **7) Penalizzazioni.**

### **7.1 Comportano la sospensione dalle attività di prelievo per 3 stagioni le seguenti infrazioni:**

- a) l'omessa applicazione, la volontaria manomissione o la non perfetta chiusura nonché la mancata o incompleta o irregolare oblitterazione della fascetta numerata prima della rimozione dal punto di morte del capo abbattuto;
- b) l'abbattimento, durante la caccia di selezione alle specie di Cervidi previsti nel piano di prelievo di qualsiasi altro esemplare di fauna selvatica;
- c) scambio dei capi abbattuti.
- d) abbattimento di un capo della famiglia dei Cervidi non appartenente alla specie assegnata;
- e) omessa segnalazione al referente locale del capo abbattuto e senza annotazione sul tagliando di rientro;
- f) mancata esecuzione delle fotografie di cui al precedente punto 5 lett. d) nell'ipotesi che il capo abbattuto non sia stato controllato dal Capodistretto;
- g) allegare fotografie di cui al precedente punto 5 lett. d) palesemente contraffatte o non veritiere o che rendono incerta l'identificazione degli elementi essenziali del capo assegnato (sesso, classe, numero contrassegno) nell'ipotesi che il capo abbattuto non sia stato controllato dal Capodistretto ;
- h) permettere o altrimenti in qualunque modo far abbattere il capo assegnato ad un cacciatore non autorizzato alla caccia di selezione nel distretto ove è effettuato l'abbattimento;
- i) mancata presentazione del capo abbattuto per il controllo di cui all'art.5 lett. b);
- j) rifiuto dell'esibizione della fauna selvatica abbattuta o catturata agli organi di vigilanza previsti dalla Legge 157/1992.

Il periodo di sospensione è raddoppiato in caso di recidiva.

## **7.2 Comportano la sospensione dalle attività di prelievo per una stagione le seguenti infrazioni:**

- a) segnalazione non veritiera dei capi in occasione delle operazioni di censimento;
- b) omessa segnalazione dell'uscita di prelievo;
- c) danneggiamento non segnalato della fascetta numerata da applicare sul capo abbattuto;
- d) omessa segnalazione al Capodistretto del ferimento del capo immediatamente dopo l'azione di caccia relativa;
- e) omessa consegna o volontario danneggiamento del cranio e/o della mandibola del capo abbattuto;
- f) abbattimento effettuato al di fuori della zona assegnata;
- g) abbattimento del maschio (giovane o adulto) al posto della femmina e viceversa;
- h) abbattimento del maschio adulto al posto della classe 0;
- i) omessa segnalazione al Capodistretto immediatamente dopo l'abbattimento;
- j) esecuzione delle fotografie di cui al superiore punto 5 lett. d) con il contrassegno e l'apposito foglio a sfondo bianco non o malamente visibile, nell'ipotesi che il capo abbattuto non sia stato controllato dal Capodistretto;
- k) allegare fotografie di cui al superiore punto 5 lett. d) palesemente contraffatte o non veritiere nell'ipotesi che il capo abbattuto sia stato controllato dal Capodistretto;
- l) il cacciatore sospeso dalle attività di prelievo deve comunque eseguire almeno tre uscite di censimento nella stagione successiva, pena il raddoppiamento del periodo di sospensione;
- m) omessa segnalazione all'A.T.C. entro 48 ore, da parte del Capodistretto e/o del suo Vice, di qualsiasi infrazione di cui al precedente elenco del punto 7.2.;
- n) manomissione delle fascette non utilizzate di cui è prevista la restituzione all'A. T.C. Il periodo di sospensione è raddoppiato in caso di recidiva.

## **7.3 Comportano la penalizzazione in termini di punteggio al fine della graduatoria prevista dal punto 4 le seguenti infrazioni:**

- a) abbandono non giustificato delle operazioni di censimento punti -20, con annullamento dell'uscita;
- b) sia nel primo che nel secondo periodo, al fine di incentivare il prelievo della/le specie, a partire dal punteggio di -45, per 0 uscite (da considerare per ogni singola specie), verranno abbonati 3 punti di penalità per ogni uscita effettuata. Il

- completamento del piano o l'effettuazione di 15 uscite per ogni singola specie e periodo azzerano le penalità;
- c) errata o incompleta compilazione del libretto delle uscite punti -2 per ogni segnalazione errata o incompleta;
  - d) abbattimento del maschio adulto al posto del maschio giovane, ovvero del maschio giovane al posto della classe 0 punti -50; con recidiva infratriennale sospensione per un anno;
  - e) abbattimento della femmina al posto del CL0 femmina punti -30, al posto del CL0 maschio -50; con doppia recidiva infraquinquennale sospensione per un anno;
  - f) abbattimento classe 0 (maschio o femmina) al posto del maschio adulto o giovane punti -50;
  - g) abbattimento del maschio giovane al posto del maschio adulto punti -20 quando per le dimensioni del trofeo valutate in altezza vi è obiettiva incertezza, -50 negli altri casi;
  - h) classe 0 (maschio o femmina) al posto della femmina adulta o sottile -50 ad ottobre e -30 a gennaio e febbraio;
  - i) omessa segnalazione al referente locale del capo abbattuto, con annotazione sul tagliando di rientro punti -20;
  - j) errata utilizzazione del contrassegno inamovibile su un capo abbattuto non rispondente al piano di prelievo assegnato -30 punti;
  - k) mancata riconsegna al Capodistretto, a fine stagione, del libretto delle uscite entro quindici giorni dalla fine della stagione venatoria di ogni anno punti -20;
  - l) mancata consegna del trofeo adeguatamente preparato per le mostre espositive punti -30;
  - m) consegna della mandibola e di altri campioni eventualmente richiesti senza che siano stati adeguatamente trattati e ripuliti (es. con residui di tessuti molli o sangue fresco) e non riportante le indicazioni previste al punto e) dell'Art. 5 punti -30.;
  - n) mancata utilizzazione degli strumenti di osservazione (binocolo e spektive) durante l'attività di prelievo punti -30;
  - o) mancata organizzazione da parte del Capodistretto delle uscite di monitoraggio di cui al precedente Art. 3 punti -40;
  - p) mancata organizzazione da parte del Vice Capodistretto delle uscite di monitoraggio di cui al precedente Art. 3 punti -20;
  - q) mancata partecipazione a ogni riunione tecnico-operativa indetta dal Capodistretto tra tutti i componenti del distretto per mettere a punto ogni aspetto

- della gestione e degli eventuali problemi incontrati nell'ambito del distretto medesimo, per ogni riunione -2;
- r) mancata partecipazione alle riunioni indette dall'A.T.C. da parte del Capodistretto o del suo Vice, per ciascuno -4;
  - s) esecuzione delle fotografie di cui al precedente punto 5 lett. d) con il contrassegno e l'apposito foglio a sfondo bianco non o malamente visibile, nell'ipotesi che il capo abbattuto sia stato controllato dal Capodistretto -30;
  - t) mancata esecuzione delle fotografie di cui al precedente punto 5 lett. d) nell'ipotesi che il capo abbattuto sia stato controllato dal Capodistretto -50;
  - u) consegna per la mostra espositiva dei trofei non appartenenti all'annata venatoria di riferimento -50;
  - v) eseguire le fotografie di cui all'Art. 5 punto d) senza il rispetto dell'etica venatoria dovuta alla spoglia (es. testa distaccata dal corpo, animale già spellato, appeso ad una estremità etc.) -10;
  - w) consegna di mandibola non appartenente al capo abbattuto -50;
  - x) mancata convalida e verifica delle schede di abbattimento da parte del Capodistretto o del suo Vice o dell'Adiuvante, per ogni scheda -10;
  - y) omessa segnalazione da parte del Capodistretto e/o del suo Vice e/o dell'Adiuvante di qualsiasi infrazione di cui al precedente elenco del punto 7.3 punti -30, ed in caso di recidiva sospensione per una stagione di prelievo.

#### **7.4 Annullamento ed invalidità dell'uscita.**

- a) per ogni uscita di censimento effettuata senza i prescritti strumenti ottici (binocolo e spektive) annullamento ed invalidità dell'uscita.

#### **7.5 Motivi di esclusione dal distretto di assegnazione.**

- a) la mancata partecipazione per due anni consecutivi ai censimenti, ovvero ai piani di abbattimento, comporta l'esclusione del cacciatore dal distretto assegnatogli.

#### **7.6 Segnalazione infrazioni.**

- a) Chiunque può segnalare l'avvenuto compimento delle infrazioni. Il Presidente dell'A.T.C. provvede a darne comunicazione al diretto interessato tramite raccomandata A/R invitandolo a produrre eventuali memorie difensive o a sentirlo nel termine di 15 giorni.
- b) Il Comitato di Gestione dell'A.T.C., presa visione della eventuale memoria difensiva

o scaduti i termini di cui al comma precedente, si pronuncia in via definitiva e comunica le eventuali penalizzazioni, previste ai punti 7.1 e 7.2, entro i successivi 10 giorni.

- c) E' vietato effettuare qualsiasi forma di alimentazione (ed in particolare le saline) delle specie in oggetto, escluse le rimesse a colture di terreni svantaggiati con colture a perdere, concordate con l'A.T.C.

#### **7-bis) Sospensione cautelare dall'attività di prelievo.**

- a) Nelle ipotesi di contestazione di infrazioni per le quali sono previste le sanzioni di cui all'articolo 7.1 e 7.2, l'agente o l'organo che ha proceduto al rilevamento trasmette, entro cinque giorni, copia del verbale e/o del rapporto della violazione contestata, tramite il proprio comando, ufficio o Associazione Venatoria all'A.T.C.
- b) Nei successivi cinque giorni l'Ufficio di Presidenza dell'A.T.C., ove sussistano fondati elementi di responsabilità, sospende, con provvedimento motivato, l'interessato dall'attività di prelievo fino alla conclusione definitiva del procedimento sanzionatorio.

#### **7-ter) Calcolo dell'anzianità in ipotesi di sospensione dall'attività di prelievo per penalità - sanzione accessoria in ipotesi di violazione grave.**

- a) L'irrogazione definitiva della sospensione dall'attività di prelievo per penalità, comporta per il selecontrollore la perdita dell'anzianità di prelievo per il detto periodo, ogni qualvolta da tale anzianità possano derivare conseguenze o valutazioni.
- b) Nell'ipotesi di irrogazione delle penalità di cui al punto 7.1 (sospensione dalle attività di prelievo per 3 stagioni) il cacciatore perde il diritto di assegnazione al distretto di appartenenza.
- c) Alla fine del periodo di sospensione, il selecontrollore, dovrà nuovamente inoltrare domanda di assegnazione al distretto nei modi e termini di cui all'art.1 del presente regolamento.

#### **7-quater) Concorso di persone nell'esecuzione, compimento o agevolazione delle infrazioni.**

- a) Quando più persone concorrono in una violazione del presente regolamento, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dal regolamento medesimo.
- b) Nell'ipotesi di semplice favoreggiamento la sanzione prevista è ridotta dal minimo di



un quarto al massimo di tre quarti della sanzione edittale che in concreto è applicata al responsabile.

- c) Quando, nell'esecuzione, compimento o agevolazione delle infrazioni partecipino le persone di cui all'Art. 2 del presente regolamento, per loro, la sanzione è raddoppiata.

### **8) Accesso dei cacciatori con residenza anagrafica in altro A.T.C.**

- a) L'A.T.C. Perugia 1 ritiene che il principio del legame del cacciatore al territorio, inteso come principio generale affermato dalla L. 11 febbraio 1992 n. 157, norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, fatto proprio dalla L.R. 17 maggio 1994, n. 14, Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio e riaffermato dal R. R. 27 luglio 1999, n. 23, Gestione faunistico-venatoria dei cervidi e bovidi sia principio fondante della gestione venatoria dei cervidi e bovidi e che, tale principio, possa essere ulteriormente perseguito, privilegiando, in materia di assegnazione ai distretti di gestione come previsto dall'Art. 1 del presente regolamento, in ordine di preferenza, i cacciatori con residenza anagrafica nell'A.T.C. rispetto a quelli con residenza fuori A.T.C., tenendo comunque conto delle necessità gestionali in essere; detto ciò appare opportuno che l'iscrizione dei cacciatori con residenza anagrafica in altro A.T.C. alla gestione faunistica dei cervidi e bovidi dell'A.T.C. Perugia 1 è accettata dall'A.T.C. medesimo con primaria riserva di verifica sulla disponibilità nell'ambito dei propri distretti e, comunque, se concessa, avrà durata biennale e dovrà essere espressamente rinnovata con apposita domanda all'A.T.C. Perugia 1 da presentare nel periodo compreso dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno.
- b) Per tali cacciatori è fatta salva l'applicazione, per ogni anno, dei criteri di concorrenza come disciplinati dall'Art. 1 del presente regolamento.

### **9) Disposizione transitorie relative alla mancata partecipazione all'attività di gestione.**

- a) Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento versano nelle condizioni previste dall'Art. 7.5 (Motivi di esclusione dal distretto di assegnazione) sono posti, con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza dell'A.T.C., in uno speciale ruolo di supplenza relativo al distretto nel quale, senza perdere il diritto di mera appartenenza al distretto, vi assumono esclusivamente un ruolo di supplenza non operativo salvo che, dietro loro espressa domanda all'A.T.C., non si verifichino casi

in cui, dopo aver effettuato tutte le operazioni annuali di assegnazione dei nuovi cacciatori, cui i supplenti non possono partecipare, si rendano disponibili ulteriori posti. Lo stato di supplente cessa anche nel caso in cui il cacciatore supplente chieda l'iscrizione, nelle forme ordinarie, ad un altro distretto, nel qual caso gli anni in cui il supplente non è stato operativo, compreso il periodo pregresso all'entrata in vigore del presente regolamento, non valgono ai fini della graduatoria di cui all'Art. 1 del presente regolamento.

#### **9-bis) Disposizioni particolari relative al concorso alle spese di gestione.**

- a) Allo scopo di perequare i costi vivi che l'A.T.C. sostiene per l'approntamento del materiale specifico che la tipologia di gestione necessita, il cacciatore di selezione è tenuto a corrispondere, al momento della consegna degli appositi contrassegni numerati, il contributo finanziario stabilito dall'A.T.C..
- b) A tal fine, il Capodistretto provvederà ad apposita annotazione che dovrà essere riconsegnata all'A.T.C. insieme alla modulistica relativa ai risultati riepilogativi di fine stagione, mentre le somme riscosse dovranno essere consegnate senza indugio mediante versamento cumulativo su apposito conto corrente postale intestato all'A.T.C. Perugia 1.

#### **10) Norme transitorie e finali.**

- a) Per l'iscrizione al distretto, la residenza venatoria di cui all'Art. 3 lettera e) Reg. cit. deve intendersi quella risultante all'annata venatoria precedente.
- b) Il calendario dei prelievi viene comunicato prima dell'inizio di ogni stagione venatoria.
- c) L'A.T.C. per la gestione faunistica prevista dal citato Regolamento Regionale 23/99 si avvale del parere dell'apposita commissione tecnica.
- d) L'A.T.C. su proposta del Capodistretto può derogare, ESCLUSIVAMENTE per la caccia alla specie DAINO (in quei distretti ove è previsto l'abbattimento) a quanto stabilito dall'Art. 5.
- e) Le norme innovative contenute nel presente regolamento, entrano in vigore dal giorno successivo dell'approvazione delle stesse (18 maggio 2012), ad eccezione dell'Art. 4 lettera f) che entra in vigore dalla stagione venatoria 2012/2013; ferma restando comunque l'efficacia della precedente disciplina confermata con il presente regolamento.
- f) Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

**REGOLAMENTO DEI DISTRETTI DI**  
**GESTIONE FAUNISTICA VENATORIA DEL CAPRIOLO E DAINO**  
**NELL'ATC PERUGIA 2**

**ATTUAZIONE REGOLAMENTO REGIONALE 23/99**

1. Principi e criteri per l' assegnazione del distretto di gestione di un numero adeguato di cacciatori abilitati – formulazione di graduatoria – art.3 lettera e) Reg. Reg.
2. Commissione Tecnica.
3. Collegio dei Probiviri.
4. Incontri di tiro.
5. Referenti locali – art. 2, comma 2, Reg. Reg. 23/99;
6. Censimenti – criteri di svolgimento ed organizzazione; redazione del piano di abbattimento;
7. Disciplina per l'attribuzione del piano di abbattimento;
8. Modalità di organizzazione ed attuazione del prelievo;
9. Recupero capi feriti;
10. Penalizzazioni;
11. Cancellazione degli iscritti dall' Albo dei Distretti per mancata partecipazione alla gestione;
12. Norme transitorie e finali.

**Premesso** che con l'adozione del RR 23/99 la Regione Umbria ha inteso disciplinare la gestione faunistico venatoria dei cervidi e bovidi per perseguire obiettivi finalizzati al mantenimento del c.d. densità agro forestale secondo il significato specificato alla lettera b), art. del suddetto Regolamento;

**Rilevato** che la L. 157/92 individua, tra gli altri, il principio del legame del cacciatore al territorio per favorirne il coinvolgimento al fine di ottimizzare la gestione delle specie presenti;

**Ritenuto** che l'obiettivo primario sia l'attuazione di una corretta gestione tecnica del patrimonio di cervidi e bovidi già esistente per la tutela e l'incremento di dette Specie come bene di tutta la collettività;

**Ritenuto** che quanto esposto al punto precedente si debba realizzare gradatamente aumentando parallelamente il numero dei distretti ed il numero degli abilitati in funzione del diffondersi di queste Specie sul territorio;

**Ritenuto** che alla gestione di un distretto partecipino un numero di cacciatori abilitati, **considerato ottimale** per una completa e corretta gestione tenendo conto delle caratteristiche morfologiche e vegetazionali del territorio del distretto;

**Evidenziato** che i piani di prelievo, ricavati dalla elaborazione dei dati di censimento, possono prevedere un numero di capi da prelevare inferiore al numero di Cacciatori iscritti al distretto;

**Convenuto** che per ottimizzare le attività di censimento, come operazioni basilari di una corretta gestione, possa effettuarsi uno "scambio d'opera" tra distretti vicini;

si stabilisce quanto segue:

**Finalità.**

*Il presente Regolamento disciplina la gestione faunistica venatoria nei distretti del capriolo e del daino.*

***Distretti:***

1. *Subasio;*
2. *Foligno;*
3. *Scheggino;*
4. *Norcia;*
5. *Gualdo Cattaneo; \**
6. *Todi;*
7. *Spoletto;*
8. *Collecroce;*
9. *Pale;*
10. *Preci;*
11. *Cascia;*
12. *San Lorenzo;*
13. *Campello sul Clitunno;*
14. *Cerreto di Spoleto;*
15. *Curasci;*
16. *Paterno;*
17. *Monteluco;*
18. *Sellano;*
19. *Collazzone;*
20. *Spello;*
21. *Monteleone di Spoleto;*
22. *Montecastello di Vibio\*;*
23. *Montebibico\*;*
24. *Castagna Cupa\*;*
25. *San Severo\*.*

**\*Non gestiti**

**1) Principi e criteri per l'assegnazione al distretto di gestione di un numero adeguato di cacciatori abilitati – formulazione di graduatoria – art. 3 lettera e) Reg. Reg. 23/99.**

Individuati i distretti di gestione come previsto dall'art.2 – comma 1 del R.R. 23/99, viene stabilito il numero di Cacciatori di selezione, con residenza venatoria nell'ATC PG 2 da iscrivere a ciascun distretto ( indicativamente con un rapporto di 1/100 – 300 ha).

Il cacciatore di selezione, nel lessico, può anche definirsi selettore.

Ciascun cacciatore potrà essere iscritto in un solo ATC e nell'ambito di esso in un solo distretto. L'assegnazione al distretto avviene sulla base del gradimento, non vincolante per l'ATC, espresso dal Cacciatore, con richiesta da presentare all' ATC PG 2, presso cui è visionabile la dislocazione dei distretti; nella richiesta dovrà essere indicato in ordine di gradimento anche un secondo distretto.

L'iscrizione dovrà essere effettuata entro il 28/29 febbraio di ogni anno.

L'iscrizione ha validità due anni e nel corso di detto periodo non è consentito il passaggio da un distretto ad un altro. Qualora per necessità dell' ATC PG 2 si rendesse necessario trasferire uno o più cacciatori da un distretto ad un altro ai fini gestionali, costoro non perdono punteggio e non possono presentare opposizione.

L' iscrizione al distretto è automaticamente confermata alla scadenza del biennio, per gli anni successivi, salvo diversa espressa richiesta di cambiamento o rinuncia nel termine e con le modalità sopra previste.

Il selettore può essere escluso dal distretto solo per motivi legati a penalizzazioni (Art. 10).

Al fine dell' iscrizione del distretto richiesto, si tiene conto della graduatoria compilata sulla base dei seguenti parametri e conseguenti punteggi:

- Residenti all' interno del distretto punti 10;
- Residenti in uno dei Comuni in cui ricade il distretto punti 9;
- Residenti in un Comune confinante con uno in cui ricade il distretto punti 8;
- Residenti in Comune all' interno dell 'ATC PG 2 punti 7;
- Residenti in un altro ATC della Provincia punti 5;
- Residenti in un altro ATC della Regione punti 4;
- Anzianità di iscrizione ai distretti dell'ATC PG 2 per ogni anno solare punti 2  
– punteggio previsto solo per coloro che partecipano alle attività di gestione.

L' iscrizione al distretto è disposta sulla base della graduatoria ottenuta, fino al completamento della disponibilità di cui al primo punto. In caso di parità di punteggio si provvederà al sorteggio.

## **2) Commissione Tecnica**

1. Per quanto concerne l'attuazione del R.R. 23/99 l'ATC PG2 si avvale della collaborazione tecnica di una Commissione appositamente costituita.

La suddetta Commissione si compone:

- Dal Presidente dell'ATC PG 2 o da un suo delegato;
  - Da un rappresentante del settore faunistico della Provincia di Perugia;
  - Da un zoologo - naturalista nominato dall'ATC PG 2;
  - Da un rappresentante dell' U.R.C.A;
  - Da un rappresentante dei Capi – distretto eletto dall' Assemblea dei Referenti a scrutinio segreto. Il Referente può svolgere un solo mandato nell'arco temporale di un anno solare.
2. La Commissione Tecnica per l'attuazione dell'intera gestione dei Cervidi e Bovidi secondo quanto stabilito dal regolamento dell'ATC PG 2 propone eventuali aggiornamenti dello stesso e sulla base dei censimenti propone il Piano di prelievo per ciascun distretto.
  3. I Componenti la Commissione Tecnica durano in carica tre anni.

## **3) Collegio dei Probiviri.**

Il Collegio dei Probiviri è così composto:

- Da due rappresentanti dell'ATC PG 2;
- Da un rappresentante dei selettori nominato dai Capi distretto (per la Stagione Venatoria 2008/2009 viene indicato dall'ATC PG 2).

La Presidenza del Collegio dei Probiviri spetta all'ATC PG2.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

I Componenti il Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni.

#### **4) Incontro di tiro di caccia**

1. Con ricorrenza annuale si tiene l' incontro di tiro di caccia secondo gli standard delle gare di tiro per cacciatori, al quale sono invitati a partecipare tutti gli iscritti dei Distretti dell' ATC PG 2. L' incontro di tiro avviene nei luoghi e nei tempi dove è lecito fare uso degli strumenti previsti dal comma 2 – art. 5 – R.R. 23/99 e successive integrazioni per la caccia di selezione.

2. La suddetta manifestazione è un momento d' incontro sociale tra tutti gli iscritti ai distretti dell' ATC PG 2 e soprattutto il modo di indurre ciascun iscritto a mantenere ai più alti livelli la capacità d' uso delle armi, a salvaguardia della propria e altrui incolumità, nonché per evitare maldestri ferimenti dei capi da selezionare.

3. + 2 punti a chi partecipa agli incontri di tiro.

4. + 1 punto a colui il quale a 100 metri con quattro colpi su cinque colpisce la sagoma nella parte vitale.

#### **5) Referenti Locali - art. 2 R.R. 23 – 7/7/99**

Il Referente locale, correntemente denominato Capo-distretto, che può essere coadiuvato da un Vice o due, svolge un importante ruolo strategico nell'organizzazione funzionale del distretto ed assolve a compiti di collegamento tra ATC e soggetti coinvolti nella gestione del distretto stesso.

a) Il Capo – distretto ed il/i Vice vengono nominati dall'ATC su proposta dell'Assemblea degli iscritti al distretto;

b) Per i distretti di nuova apertura il Capo – distretto ed il/i Vice vengono nominati dall' ATC PG 2 per un mandato di due anni.

Qualora intervenissero modifiche territoriali al distretto per cui il numero degli iscritti vari per più di un terzo, il Presidente dell'ATC provvede direttamente alla nomina del Capo-distretto e Vice.

Dopo il primo mandato sarà l'assemblea degli iscritti al distretto a proporre il Capo – distretto ed il Vice all' ATC che provvede alla nomina.

Eventuali deroghe per ulteriori mandati potranno essere concesse dall'ATC PG 2 qualora l' Assemblea degli iscritti al distretto all'unanimità dei presenti e con voto segreto indichi lo stesso Referente e Vice.

c) Il rinnovo della carica del Capo - distretto avviene ogni due anni.

d) Il Capo – distretto può effettuare due mandati di due anni ciascuno.

e) I Capi distretto dei distretti di nuova apertura, qualora l'ATC PG 2 lo ritenesse necessario per esigenze di gestione, possono effettuare un ulteriore mandato di due anni.

f) Il/i Vice Capo – distretto vengono eletti dall'Assemblea degli iscritti al distretto, ogni anno su proposta del Capo – distretto tra una rosa di tre nomi; possono essere rieletti per più mandati.

**ATTIVITA' DI CARATTERE GENERALE RIFERITA AL CAPO –  
DISTRETTO.**

- Informa gli iscritti al distretto sulle attività di gestione da svolgere e sulle regole etiche da rispettare;
- Distribuisce tra gli iscritti al distretto il materiale relativo alle operazioni di gestione fornito dall' ATC PG 2;
- Indice riunioni di distretto per organizzare le attività di gestione e al fine della validità delle decisioni assunte, il verbale della riunione deve essere consegnato all' ATC PG 2 entro 5 giorni.
- Fornisce all' ATC PG 2 gli elementi utili alla redazione delle cartografie relative alle operazioni di gestione (individuazione tramite GPS se possibile, dei punti di osservazione per censimenti; individuazione dell' area di caccia, punti di appostamento; ecc).
- Redige la graduatoria di merito di cui al successivo punto 7 entro 15 giorni dal primo giorno utile di caccia ;
- Provvede alla raccolta e presentazione dei trofei alle mostre annuali;
- Redige e consegna all' ATC PG 2 entro quindici giorni dalla fine della stagione venatoria la modulistica relativa ai risultati riepilogativi della stagione di prelievo nel proprio distretto indicando i capi assegnati, i capi abbattuti, il numero delle uscite effettuate, allegando i tagliandi di uscita e rientro, la documentazione fotografica (documentare fotograficamente il capo abbattuto in modo che sia evidente sesso, classe di età e numero della fascetta applicata), le schede di rilevazione dei dati biometrici, le mandibole sinistre dei capi abbattuti, le tipologie di infrazioni rilevate. Tutta la documentazione di cui sopra viene conservata dall' ATC PG 2.



## **CENSIMENTI**

- Informa i cacciatori dei tempi e modi dell' esecuzione;
- Stabilisce i punti di ritrovo precedenti e successivi all' operazione;
- Fa sottoscrivere ai partecipanti la lista delle presenze al censimento e la consegna all' ufficio dell' ATC PG 2 entro i 3 giorni successivi alle operazioni di censimento;
- Distribuisce e raccoglie le schede di rilevamento;
- Assicura la corretta dislocazione dei censitori nei punti di osservazione precedentemente individuati e ne dispone, se del caso, la rotazione ad ogni successiva operazione;
- Consegna all' ATC PG 2 le schede di rilevamento individuale ed il riepilogo generale dei risultati dei censimenti entro il 30 aprile di ogni anno.

## **ATTIVITA' DI PRELIEVO**

- Distribuisce ai componenti del distretto la cartografia riportante le aree di caccia con i relativi punti di appostamento, il libretto delle uscite di caccia, le fascette numerate da apporre al garretto o all'orecchio del capo abbattuto, le schede per i rilievi biometrici del capo abbattuto;
- Ritira e controlla i tagliandi relativi alle uscite di prelievo, almeno settimanalmente e comunica all' ATC PG 2 eventuali anomalie riscontrate;
- Organizza eventuali azioni di ricerca e recupero sulla base di eventuali elenchi forniti dalla Provincia all'ATC PG 2, a seguito del colpo mancato o del capo ferito.

Nello svolgimento dei compiti predetti il Capo – distretto potrà essere coadiuvato da altri soggetti indicati dall'ATC PG 2, in possesso delle necessarie cognizioni tecniche.

Qualora il Capo – distretto non ottemperi alle incombenze attribuite e/o non rispetti i termini indicati, l'ATC PG 2 si riserva la facoltà di revocare la nomina e i benefici e applica le penalità previste.

## **6) Censimenti – criteri di svolgimento ed organizzazione; redazione del piano di abbattimento.**

I censimenti costituiscono lo strumento tecnico fondamentale della corretta gestione.

**Metodo:** censimento, ripetuto, da punti “vantaggiosi” di osservazione precedentemente individuati (fissi) ed eventualmente integrato con il metodo della “battuta” per area campione.

**Periodo:** nei mesi di marzo ed aprile (per entrambi i metodi).

**Strumenti:** Ottica necessaria.

La partecipazione ai censimenti è imprescindibile dovere a cui il Cacciatore di selezione iscritto al distretto deve ottemperare per poter accedere alla fase esecutiva del piano di abbattimento.

Fra distretti limitrofi è previsto uno “scambio d’opera” fra i cacciatori di selezione in essi iscritti per ottimizzare le operazioni di censimento.

Le date di censimento e degli eventuali recuperi sono stabilite dall’ ATC PG 2 entro il 28 febbraio di ogni anno.

Al fine dell’ elaborazione del piano di prelievo, in ogni distretto vengono effettuate obbligatoriamente 4 operazioni di censimento, da eseguirsi come segue:

- Due al mattino (dall’ alba);
- Due alla sera (fino al crepuscolo).

Tali operazioni hanno una durata di almeno due ore effettive di osservazione.

Ciascun operazione di censimento è svolta contemporaneamente da tutti gli iscritti al distretto. Le eventuali operazioni di censimento non effettuate per avverse condizioni meteorologiche, possono essere recuperate, applicando le stesse metodiche, con l’ accordo della maggioranza degli iscritti al distretto, rispettando comunque le date fissate dall’ ATC PG 2, previa richiesta da parte del Capo – distretto all’ ATC PG 2.

L’ organizzazione dell’ esecuzione sul campo è affidata ai referenti locali, secondo quanto disposto dall’ ATC PG 2, così come precisato al precedente punto 5).

Sulla base dei dati ottenuti con i censimenti viene redatto, entro il 30 giugno da parte dell’ ATC PG 2, il piano di prelievo per ciascun distretto. Il piano predetto, sentita la Commissione Tecnica, viene approvato dal Comitato di Gestione con l’ indicazione dei numeri dei capi da abbattere e la loro ripartizione per sesso e classi d’età.

## **7) Disciplina per l' attribuzione del piano di abbattimento.**

Ciascun iscritto al distretto acquisisce il diritto all' abbattimento con la partecipazione ad almeno tre uscite di censimento programmate dall' ATC PG 2, per la stagione in corso. Acquisito il diritto di cui sopra, l' assegnazione del/dei capo/i da abbattere e dell' area di caccia sono disposte applicando la graduatoria annuale di merito redatta sulla base dei seguenti criteri:

- Ciascuna uscita di censimento, programmata dall' ATC PG 2, relativa alla stagione in corso + 10 punti;
- Altre operazioni di gestione richieste dall' ATC PG 2 o concordate dai Capi – distretto con l' ATC PG 2 stesso (censimenti in battuta o ulteriori operazioni di censimento anche al di fuori del proprio distretto di competenza, operazioni di cattura, ecc.) + 5 punti;
- Per le funzioni di Capo – distretto + 10 punti;
- Per le funzioni di Vice Capo – distretto + 5 punti;
- Con le penalità previste al punto 10), eventualmente acquisite durante l'attività di prelievo della stagione precedente;
- Per la partecipazione a riunioni concordate con l' ATC almeno 7 giorni prima indette dal Capo – distretto + 2 punti.
- Partecipazione a convegni o mostre organizzati dall' ATC + 2 punti.
- Partecipazione agli incontri di tiro (vedi comma 3 art. 4).

In caso di parità di punteggio si procede al sorteggio.

Seguendo l'ordine della graduatoria annuale di merito, dal primo fino all' ultimo, vengono assegnati a scalare, fino ad esaurimento, tutti i capi di ciascuna classe, iniziando dalla classe Ma (maschi adulti) e proseguendo la distribuzione delle classi nella seguente successione:

Mg (maschi giovani);

F (femmine);

CL 0;

alternando comunque l'assegnazione annuale tra le classi maschili fra ciascun cacciatore avente diritto per graduatoria al maschio.

Qualora il distretto abbia assegnato un numero di capi sufficienti per tutti i selettori e le classi di età ed il sesso dei capi medesimi lo consentano, è facoltà del Capo – distretto adottare il criterio della rotazione.

## **8) Modalità di organizzazione e attuazione di prelievo.**

Il prelievo si effettua all'aspetto ed eventualmente anche alla cerca (R.R. 23/99 art 5 comma 1), e nel caso dell'aspetto da appostamento (individuabile da adeguata preparazione) da raggiungere con l'arma scarica ed in custodia.

Il distretto può essere diviso in sottozone (identificate da una lettera) con i relativi punti di appostamento, riportati in cartografia (identificati con un numero). Ai fini del prelievo, a ciascun cacciatore può essere attribuita una sottozona.

Prima di recarsi nella sottozona o punto sparo, il Cacciatore deve avvisare il Capo – distretto per accertarsi che il posto sia libero e non sia stato precedentemente occupato da altro Cacciatore; accertatosi compila il tagliando di uscita, in ogni sua parte, che deposita nell'apposita cassetta predisposta dall'ATC PG 2.

Per ciascuna uscita il cacciatore utilizza un punto di appostamento scelto tra i due che può indicare nel tagliando.

Ogni giornata consente un massimo di due uscite, delle quali una al mattino e una alla sera. E' consentito potersi appostare entro il raggio di 100 metri dal sito di appostamento indicato in cartografia e prescelto per quella uscita (lo spostamento va fatto con l'arma scarica).

Qualora non sia stato possibile individuare il capo assegnato, è prevista, previ accordi con il Capo – distretto, l'attribuzione di un'altra sottozona o punto sparo fra quelle/i eventualmente libere/i o fra quelle/i in cui è stato già effettuato l'abbattimento.

Subito dopo l'abbattimento e prima della rimozione, il cacciatore appone obbligatoriamente, al garretto o orecchio dell'animale, il contrassegno numerato ed inamovibile, che deve rimanere solidale all'animale e provvede ad avvisare il Capo – distretto.

L'eventuale distacco fortuito del contrassegno deve essere comunicato immediatamente al Capo – distretto.

E' consentito allontanarsi dall'appostamento con l'arma carica esclusivamente per l'avvicinamento del capo abbattuto, ferito o presunto tale, allo scopo di espletare l'abbattimento (entro 100 metri dal raggio del punto d'impatto).

Nel caso sia stato abbattuto erroneamente un capo non assegnato, il cacciatore di selezione è tenuto comunque ad apporre la fascetta al capo abbattuto e ad avvisare immediatamente il Capo – distretto. In caso di ferimento dell'animale il cacciatore dovrà recarsi sul punto d'impatto per rilevarne gli eventuali segni contrassegnandone il punto esatto, senza alterare in nessun modo l'ambiente circostante, in special modo salvaguardando la pista di sangue lasciata dall'animale ferito, dopodiché avvertirà immediatamente il Capo – distretto che ne organizzerà il recupero.

Il colpo mancato va segnalato immediatamente al Capo – distretto.

Al termine dell' uscita di caccia il cacciatore di selezione compila in ogni sua parte il tagliando di rientro che deposita nell' apposita cassetta; compila altresì la scheda "madre" che resta attaccata al registro delle uscite.

Eseguito l' abbattimento, il cacciatore provvede a fotografare il capo abbattuto in modo che sia evidente sesso, classe di età e l' apposizione della fascetta inamovibile, a compilare la scheda con i relativi dati biometrici del capo abbattuto ed a presentare al Capo – distretto entro la fine della stagione venatoria. Il Capo – distretto per motivi gestionali (mostre, convegni , etc.), può richiedere anticipatamente al selettore prima della fine della stagione venatoria il conferimento di palchi e mandibole; qualora il selettore si rifiuti , può essere penalizzato con un massimo di 10 punti nella compilazione della graduatoria della stagione venatoria successiva. Il Capo – distretto procede alla verifica del regolare abbattimento e, per ciascun capo, di qualsiasi sesso e classe:

- 1) mantiene una documentazione fotografica che evidenzi sesso, classe e numero della fascetta applicata;
- 2) mantiene la scheda di rilevamento dei dati biometrici e l' emimandibola sinistra.

Il Capo – distretto provvede alla consegna all' ATC PG 2 del materiale di cui al precedente punto 5) entro i termini previsti.

Effettuati i controlli, il cacciatore prepara adeguatamente il trofeo del Maschio Adulto (Ma) e/o Maschio Giovane (Mg), con relativa emimandibola destra al fine di partecipare a mostre espositive.

E' di primaria importanza il prevenire la diffusione di epidemie, la trasmissione di degenerazioni genetiche altroché porre fine alle sofferenze di capi evidentemente defedati o gravemente feriti destinati a sicura e straziante morte. Pertanto al fine di mantenere un ottimale stato di salute della popolazione di capriolo e daino di un distretto, per motivi sanitari ed etici, l' Iscritto durante le uscite di caccia di selezione al capriolo e daino, a prescindere dai capi assegnatigli, è tenuto a prelevare con priorità i seguenti capi: **bottoni**, con **trofeo a parrucca**, quelli **defedati** o quelli che presentino **gravi ferite**, mancanza di **arti o fratture** dei medesimi.

- Dopo l' abbattimento sanitario si appone al capo il contrassegno numerato, si sviscera conservando le viscere in opportuno contenitore stagno, quindi le spoglie si lasciano inalterate in attesa del controllo del Referente che deve essere avvisato tempestivamente dell' abbattimento. Il Referente per il suddetto controllo all' occorrenza potrà avvalersi della consulenza di un Veterinario, se il controllo conferma il motivo sanitario dell' abbattimento, all' Iscritto che lo ha eseguito sarà reintegrato il contrassegno numerato utilizzato e mantenuti i capi assegnati. In caso contrario qualora il controllo smentisca il motivo sanitario dell' abbattimento, all' Iscritto saranno applicati i punteggi di penalizzazione o le sanzioni previste per l' abbattimento di un capo diverso da quello assegnato.

## 9) Recupero dei capi feriti.

Il Comitato di Gestione dell' ATC PG 2 istituisce l' albo dei conduttori di cani da traccia e pista di sangue previsto dall' art. 6 del R.R. 23/99.

In mancanza di conduttori autorizzati dalla Provincia, il recupero è consentito ai conduttori ed ai cani autorizzati da altri Enti Pubblici e/o Province.

## 10) Penalizzazioni

### 10.1

**Comportano la sospensione immediata dalle attività di prelievo per la stagione in corso e per le ulteriori tre successive, le seguenti infrazioni:**

- L' omessa applicazione prima della rimozione dal punto di morte, la manomissione e la non perfetta chiusura della fascetta numerata al capo abbattuto;
- L' abbattimento, durante la caccia di selezione alla specie Cervidi previsti nel piano di prelievo, di qualsiasi altro esemplare di fauna selvatica;
- Scambio dei capi abbattuti;
- Abbattimento di un capo della famiglia dei Cervidi non appartenente alla specie assegnata;

Il periodo di sospensione è raddoppiato in caso di recidiva.

### 10.2

**Comportano la sospensione immediata per la stagione in corso e per la stagione seguente le seguenti infrazioni:**

- Segnalazione non veritiera dei capi in occasione delle operazioni di censimento;
- Omessa segnalazione dell' uscita di prelievo;
- Danneggiamento non segnalato della fascetta numerata da applicare sul capo abbattuto;
- Omessa segnalazione al Referente locale del ferimento del capo entro le 12 ore successive;

- *Omessa* consegna o volontario danneggiamento del cranio e/o della mandibola del capo abbattuto;
- Abbattimento effettuato *al di fuori della zona assegnata*;
- Abbattimento del maschio (giovane o adulto) al posto della femmina o viceversa;
- Abbattimento del maschio adulto o giovane al posto della classe 0;

Il periodo di sospensione è raddoppiato in caso di recidiva.

### 10.3

#### **Comportano la penalizzazione in termini di punteggio al fine della graduatoria prevista al punto 7 le seguenti infrazioni:**

- Abbandono non giustificato delle operazioni di censimento punti – 20, con annullamento dell' uscita;
- Non esecuzione dell' abbattimento nel primo periodo, dal 01/08 al 30/09, con uscite 0, punti -20;
- Non esecuzione dell' abbattimento fino a dieci uscite, nel primo periodo, nessuna penalità; qualora il capo non venisse abbattuto a partire dal punteggio di -20, per zero uscite, verranno detratti 2 punti di penalità per ogni uscita effettuata.  
Il completamento del piano, anche se non sono state effettuate le uscite di cui sopra, azzerano le penalità.
- Nel secondo periodo, dal 01/10 al 31/10 e dal 01/01 al 28/02, al fine di incentivare il prelievo della classe CL 0 e F, a partire dal punteggio di – 40, per 0 uscite, verranno abbonati 4 punti di penalità per ogni uscita effettuata. Il completamento del piano o l' effettuazione di 10 uscite azzerano le penalità;
- *Omessa* segnalazione del colpo mancato punti -20;
- Errata o incompleta compilazione del libretto delle uscite punti – 10;
- Abbattimento del maschio adulto al posto del maschio giovane punti – 50; con recidiva sospensione per un anno;
- Abbattimento della femmina al posto della classe 0 punti -50; con doppia recidiva sospensione per un anno,
- Abbattimento classe 0 (maschio o femmina) al posto del maschio adulto o giovane punti -20;
- Abbattimento del maschio giovane al posto del maschio adulto punti -20;
- Classe 0 (maschio o femmina) al posto della femmina adulta o sottile punti -20;
- *Omessa* segnalazione al referente locale del capo abbattuto, con annotazione sul tagliando di rientro punti -20;
- *Omessa* segnalazione al referente locale del capo abbattuto e senza annotazione sul tagliando di rientro punti -40;
- Mancata riconsegna al Capo – distretto, a fine stagione, del libretto delle uscite entro 10 giorni dalla fine della stagione venatoria punti -20.
- Mancata consegna dei trofei alle mostre previste dall' ATC PG 2 punti -20.
- Falsa attestazione delle uscite punti -20.

#### 10.4

La graduatoria di cui al punto 7 con le relative eventuali penalizzazioni di cui al punto 10.3 viene redatta dal Capo Distretto.

Chiunque può segnalare l'avvenuto compimento delle infrazioni al Capo Distretto.

In caso di contestazione da parte di un appartenente ad un distretto della graduatoria di cui al punto 7 lo stesso invia tramite raccomandata AR al Presidente dell' ATC PG 2 una comunicazione con eventuali memorie difensive.

Il Collegio dei Probiviri presa visione di tutta la documentazione comprovante l'infrazione nonché eventuali memorie difensive, si pronunzia in via definitiva e comunica al Capo distretto le eventuali penalizzazioni, previste ai punti 10.1 10.2 e 10.3 nei successivi 20 giorni.

#### 10.5

Nel caso di comportamento scorretto per colpe particolarmente gravi, per comportamenti ingiuriosi, offensivi e diffamatori nei confronti dei colleghi, dei capidistretti, dei componenti il Comitato di Gestione, del personale amministrativo dell'ATC PG 2, gli iscritti alla caccia di selezione al Capriolo e Daino, saranno sottoposti ad insindacabile giudizio del Collegio dei Probiviri.

Le sanzioni possono prevedere o la sospensione temporanea o definitiva dall'albo, o la decurtazione di punteggio.

### **11) Cancellazione degli iscritti per mancata partecipazione alla gestione.**

Tutti gli iscritti ad un distretto che non svolgono alcuna attività per due anni consecutivi senza giustificato motivo (da valutarsi dalla Commissione Tecnica dell'ATC PG 2 su proposta dei Capi distretto), verranno esclusi dal distretto di appartenenza e qualora intendano riprendere l'attività dovranno ripresentare domanda nei modi e nei tempi previsti dal presente Regolamento.



## **12) Norme transitorie e finali.**

Il calendario dei prelievi viene comunicato prima dell' inizio di ogni stagione venatoria. L' ATC PG 2 per la gestione faunistica prevista dal citato R.R. 23/99 può avvalersi del parere della Commissione Tecnica.

Qualora in un distretto venga assegnato, per più anni consecutivi, un numero di capi inferiore a quello dei selettori idonei, il primo anno si procederà alle assegnazioni partendo dal primo seguendo la normale graduatoria di merito.

Nel 2° anno si riparte dai primi due in graduatoria poi, dal primo degli esclusi dell'anno precedente al quale non è stato assegnato il capo, seguendo la graduatoria di merito, purché lo stesso abbia dimostrato nell'anno di interesse uguale impegno in tutte le attività gestionali con particolare riguardo alla partecipazione ai censimenti.

Il 3° anno rimangono fissi i primi due in graduatoria poi, si riparte dal primo degli esclusi del 2° anno al quale non è stato assegnato il capo seguendo la graduatoria di merito, purché lo stesso abbia dimostrato nell'anno di interesse uguale impegno in tutte le attività gestionali con particolare riguardo alla partecipazione ai censimenti, sempre che il numero dei capi assegnati sia inferiore al numero degli iscritti.

La presente norma va osservata fino ad esaurimento della graduatoria iniziale, esclusi coloro che non hanno ottenuto il diritto all'abbattimento.

Qualora l'assegnazione dei caprioli e daini superi il numero dei selettori iscritti al distretto si segue la normale graduatoria di merito.

Tutti quei comportamenti, anche non espressamente previsti dal presente regolamento, che a giudizio dei referenti vengono considerati contrari al buon andamento della gestione distrettuale, all'etica venatoria, e comunque sintomatici di scarsa collaborazione, vengono segnalati al Collegio dei Probiviri per le eventuali opportune sanzioni.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al R.R. 23/99 e alle normative vigenti in materia.

***Il presente Regolamento è in vigore a partire dalla stagione venatoria 2012 – 2013; viene abrogato il precedente regolamento.***

• **Aspetti naturalistico ambientali:** dal punto di vista naturalistico gli impatti generati dalla variante in oggetto sono essenzialmente ascrivibili al progetto di ampliamento della cava, ossia si identificano con gli impatti connessi all'attuazione del progetto in sé. Pertanto l'assoggettamento a VAS nulla aggiungerebbe alle valutazioni che dovranno essere effettuate in sede di VIA, obbligatoria in quanto il progetto ricade tra le fattispecie elencate nell'*allegato III* del D.Lgs. n. 4/2008. In particolare, con riferimento ai criteri per la verifica di assoggettabilità a VAS contenuti nell'*allegato I* del sopra citato D.Lgs., non si ravvisa un'influenza determinante della variante su altri piani e programmi, né una ragguardevole entità degli impatti nello spazio (sia in termini di area geografica, sia di popolazione potenzialmente interessata). Ciò premesso, appare tuttavia opportuno rappresentare l'esigenza che, in sede di Studio di impatto ambientale ai fini VIA, gli aspetti naturalistici siano trattati in maniera ben più approfondita di quanto non sia stato fatto nel rapporto preliminare ai fini di assoggettabilità a VAS;

• per quanto riguarda il recupero ambientale mediante la realizzazione di un grande lago di pianura ad uso plurimo, ma con prevalente valenza naturalistica (par. IV.2), si fa presente che la previsione di 10 metri di profondità del bacino è assolutamente eccessiva rispetto agli obiettivi di carattere naturalistico che vengono dichiarati. Per assolvere questa funzione, è necessaria una profondità non superiore a 2 metri, con ampie zone di acque ancor più basse (qualche decimetro) e possibilmente sponde estremamente frastagliate (confronta *Andrews J. & Kinsman D., 1990 - Gravel pit restoration for Wildlife - RSPB, Bedford, 184 pp.*);

• addolcire, con andamento curvilineo, la scarpata posta a sud-ovest del II stralcio previsto, in prossimità dell'Abbazia di San Sigismondo, ai fini sia di tutelare la stessa, sia di rendere più agevole la riambientazione della scarpata. Si richiama inoltre l'attenzione sul fatto che il progetto debba essere sottoposto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, il cui rilascio compete al Comune interessato, giusto il disposto di cui all'art. 37 della L.R. 11/2005;

• sarà necessario verificare la stabilità dei versanti sottoposti alle operazioni di scavo per stabilire la compatibilità geotecnica dei materiali estratti con le pendenze di rilascio finale. Il progetto di accertamento in loc. Fornaci del comune di Marsciano dovrà essere sottoposto ai necessari interventi di mitigazione e compensazione ambientale previsti dal PRAE per quanto attiene le zone soggette ad esondazione;

3. di trasmettere il presente atto al Comune di Marsciano, alla Provincia di Perugia, al Servizio regionale gestione rifiuti, qualità dell'ambiente ed attività estrattive per gli ulteriori adempimenti di competenza;

4. di disporre che il presente atto sia pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

5. di disporre che il presente atto sia reso disponibile per la consultazione nel sito WEB della Regione Umbria, Area tematica Ambiente;

6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 5 aprile 2011

*Il dirigente di servizio*  
FRANCESCO CICHELLA

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE E SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5 aprile 2011, n. 2221.

**Sicurezza alimentare Regione Umbria - Indicazioni vincolanti per la commercializzazione di selvaggina abbattuta.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visti:

— il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e in particolare gli articoli 14, 17, 18 e 19;

— il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera a);

— il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e in particolare gli articoli 5 e 18, punti 2, 9, 10, 11 e 12;

— il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, in particolare gli articoli 11, 12 e 54;

— il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004;

— il regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni;

— il regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004;

Vista l'ordinanza ministeriale 30 ottobre 1958 in materia di misure cautelari contro la diffusione della trichinosi;

Considerato il D.P.G.R. Regione Umbria n. 413 del 3 agosto 1990 "O.M. 30 ottobre 1058. Profilassi della trichinosi e obbligatorietà dell'esame trichinoscopico alle carni di cinghiale e di altri animali recettivi di specie non domestiche";

Vista l'intesa sancita tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento a Bolzano in data 10 maggio 2007 concernente linee guida per la corretta applicazione del regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichinella nelle carni;

Tenuto conto:

— del D.P.G.R. Regione Umbria n. 413 del 3 agosto 1990 "O.M. 30 ottobre 1058. Profilassi della trichinosi e obbligatorietà dell'esame trichinoscopico alle carni di cinghiale e di altri animali recettivi di specie non domestiche";

— della D.G.R. n. 937 del 7 giugno 2007 "Sicurezza alimentare Regione Umbria. Linee guida per l'applicazione del Reg. CE 2075/05 in tema di norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichinella nelle carni" e del successivo aggiornamento con D.D. n. 11784 del 12 dicembre 2007;

— della D.G.R. n. 791 del 31 maggio 2010 "Aggiornamento della D.G.R. n. 295 del 22 febbraio 2006. Linee guida vincolanti applicative dei regolamenti n. 852/2004 e 853/2004 CE del Parlamento europeo e del consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari - Sicurezza alimentare Regione Umbria" e della relativa procedura operativa di cui alla D.D. n. 5225 dell'11 giugno 2010;

— della D.G.R. n. 1196 del 2 settembre 2009 "Piano regionale di controllo sanitario dei cinghiali e di specie selvatiche anni 2009 - 2011 e obbligatorietà della ricerca di trichinella spp. nella carni di cinghiale" e delle relative modifiche e integrazioni di cui alla D.G.R. 1207 del 6 settembre 2010;

Ritenuto opportuno fornire agli operatori del settore

alimentare e ai Dipartimenti di prevenzione veterinari delle A.S.L. indicazioni operative uniformi e dettagliate in merito alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2075/2005;

Tenuto conto del fatto che le indicazioni proposte sono state preventivamente sottoposte alla valutazione delle Amministrazioni provinciali di Perugia e di Terni e dei Servizi Veterinari delle quattro Aziende UU.SS.LL. umbre;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di approvare le "Indicazioni vincolanti per la commercializzazione di selvaggina abbattuta", allegata al presente atto che ne diventano parte integrante e sostanziale, complete della modulistica per la "cessione diretta di selvaggina" (*Allegato 1*) e per la "commercializzazione di selvaggina previo invio ad un Centro di lavorazione" (*Allegato 2*);

2. di confermare, aggiornandolo al Reg. CE n. 2075/2005, quanto già previsto dal D.P.G.R. 3 agosto 1990, n. 413 "O.M. 30 ottobre 1958. Profilassi della trichinosi e obbligatorietà dell'esame trichinoscopico alle carni di cinghiali e di altri animali recettivi di specie non domestiche" circa l'obbligatorietà della ricerca della trichinella spp. nelle carni di cinghiale;

3. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 5 aprile 2011

*Il dirigente di servizio*  
MARIADONATA GIAIMO

**ALLEGATO****INDICAZIONI VINCOLANTI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DI SELVAGGINA ABBATTUTA****PREMESSA**

La commercializzazione delle carni della fauna selvatica abbattuta in attività venatoria e nel corso dell'attuazione di piani di contenimento della specie (art. 19 della Legge n. 157 del 11 febbraio 1992), rientra nelle norme previste dal Reg. CE n. 853/2004 in materia di igiene di alimenti di origine animale.

Il Reg. CE 853/2004, all'art. 1, paragrafo 3, lettera e) prevede l'esclusione dal campo di applicazione del Regolamento medesimo, *"ai cacciatori che forniscono piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale"*.

La Conferenza Permanente tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome, con gli Accordi Rif. 253/CSR del 17 dicembre 2009 del 9 febbraio 2007 "Linee guida applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale" e Rif. 59/CSR del 29 aprile 2010 "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari", recepiti in Umbria con la D.G.R. n. 791 del 31 maggio 2010 "Aggiornamento della D.G.R. n. 295 del 22 febbraio 2006. Linee guida vincolanti applicative dei Regolamenti n. 852/2004 e 853/2004 CE del Parlamento Europeo e del consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari – Sicurezza Alimentare Regione Umbria" ha confermato il "piccolo quantitativo" (già stabilito negli Accordi Rif. 2470/CSR e 2477/CSR siglati nel 2006), in 500 capi/cacciatore/anno per la piccola selvaggina selvatica e in un capo intero/cacciatore/anno per la selvaggina di grossa taglia, definendo altresì l'"ambito locale" quale il territorio della provincia e delle province contermini.

**DEFINIZIONI****Selvaggina selvatica:**

- ungulati e lagomorfi selvatici, nonché altri mammiferi terrestri oggetto di attività venatorie ai fini del consumo umano considerati selvaggina selvatica ai sensi della legislazione vigente negli Stati membri interessati, compresi i mammiferi che vivono in territori chiusi in condizioni simili a quelle della selvaggina allo stato libero (Reg. CE 853/2004 Allegato I);
- Selvaggina da penna oggetto di attività venatoria ai fini del consumo umano;

**Selvaggina selvatica piccola:** selvaggina da penna e lagomorfi che vivono in libertà (Reg. CE 853/2004 Allegato I);

**Selvaggina selvatica grossa:** mammiferi terrestri selvatici che vivono in libertà i quali non appartengono alla categoria della selvaggina selvatica piccola (Reg. CE 853/2004 Allegato I);

**Centro di lavorazione della selvaggina:** ogni stabilimento in cui la selvaggina e le carni della selvaggina oggetto di attività venatorie sono preparate per essere immesse sul mercato (Reg. CE 853/2004 Allegato I);

**Centro di Sosta o di Raccolta:** punto di sosta dei capi abbattuti, ben identificato e funzionale al luogo di abbattimento e registrato ai sensi del Reg. CE 852/2004, in cui viene garantito il raffreddamento delle carcasse prima dell'invio ad un "Centro di lavorazione".

## DESTINAZIONE DELLE CARNI DI SELVAGGINA ABBATTUTA

Le carni degli animali selvatici destinate al consumo umano possono provenire da animali abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria o nell'ambito dei piani di contenimento della specie.

Fermo restando l'obbligo della ricerca della *Trichinella* spp. in tutti i cinghiali abbattuti, le carni degli animali selvatici **abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria**, possono avere le seguenti destinazioni:

- **Autoconsumo** da parte del cacciatore;
- **Cessione diretta** di un capo intero/cacciatore/anno per la selvaggina di grossa taglia e di 500 capi/cacciatore/anno per la piccola selvaggina selvatica, direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello del territorio della provincia o province contermini (ambito locale) che riforniscono il consumatore finale, con l'obbligo di documentarne la provenienza (**allegato 1**)
- **Commercializzazione**, previo invio ad un "Centro di lavorazione della selvaggina" riconosciuto ai sensi del Reg. CE n. 853/2004 per essere sottoposto ad ispezione sanitaria secondo quanto previsto dal Reg. CE n. 854/2004.

Le carni degli animali selvatici **abbattuti nell'ambito dei piani di contenimento della specie** disposti dalle Amministrazioni provinciali possono avere le seguenti destinazioni:

- **Commercializzazione**, previo invio ad un "Centro di lavorazione della selvaggina" riconosciuto ai sensi del Reg. CE n. 853/2004 per essere sottoposto ad ispezione sanitaria secondo quanto previsto dal Reg. CE n. 854/2004;
- **Autoconsumo** da parte del cacciatore solo se previsto dall'Amministrazione Provinciale competente per territorio a titolo di rimborso spese di abbattimento nella misura di un capo/cacciatore /anno.

## REQUISITI PER I CENTRI DI LAVORAZIONE DELLA GROSSA SELVAGGINA RICONOSCIUTI

I "Centri di lavorazione della selvaggina" devono essere riconosciuti ai sensi dell'art. 4 del Reg. CE n. 853/2004 e devono soddisfare i requisiti generali e specifici previsti dai Reg. CE n. 852/2004 e n. 853/2004.

Al fine di garantire un' uniforme applicazione su tutto il territorio regionale dei requisiti previsti dalla suddetta normativa si ritiene che i "Centro di lavorazione della selvaggina", devono possedere almeno i seguenti requisiti strutturali:

- Un locale/spazio coperto per il ricevimento delle carcasse;
- Una cella frigorifera per lo stoccaggio a temperatura controllata < 7C° delle carcasse non scuoiate;
- Un locale per la lavorazione;
- Una cella frigorifera per il deposito delle carni a temperatura controllata;
- Un locale per il deposito dei sottoprodotti di o.a. ai sensi del Reg. CE 1069/2009;
- Spogliatoi con bagno e antibagno.

Negli stabilimenti già riconosciuti per la macellazione di animali di specie diverse di ungulati domestici devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare contaminazioni crociate, provvedendo a separare nel tempo o nello spazio le operazioni riguardanti le diverse specie animali.

Devono essere presenti locali/spazi separati per il ricevimento e la cella frigorifera per lo stoccaggio a temperatura controllata < 7C° delle carcasse non scuoiate.

## PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEI CENTRI DI LAVORAZIONE

Al fine di ottenere il riconoscimento dello stabilimento ai sensi del Reg. CE n. 853/2004, il legale rappresentante/titolare presenta istanza di riconoscimento in carta legale alla Regione Umbria - Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Regionale Salute, coesione sociale e società della conoscenza, secondo la procedura prevista dalla D.G.R. 501 del 2 aprile 2007 (s.o. al B.U.R. n. 20 del 9 maggio 2007) e successive modifiche e integrazioni.

## INDICAZIONI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE CARNI DI GROSSA SELVAGGINA

- a) Come previsto dal Reg. CE n. 853/2004, allegato III, sezione IV capitolo II, il capo di selvaggina, una volta abbattuto, deve essere privato dello stomaco e dell'intestino e trasportato il più rapidamente possibile in un **"Centro di lavorazione della selvaggina"**, accompagnato dai visceri (organi della cavità toracica compresi esofago e trachea, addominale e pelvica), che devono essere identificabili come appartenenti ad una determinata carcassa. La carcassa, comprensiva di testa e visceri devono essere scortati da una dichiarazione del cacciatore attestante data, ora e luogo dell'abbattimento (**allegato 2**).

Testa e visceri non devono accompagnare la carcassa inviata al "Centro di lavorazione", nel caso in cui questa venga esaminata, subito dopo l'abbattimento, da una **"persona formata"**, che allega alla carcassa stessa una dichiarazione, appositamente numerata, nella quale oltre ad indicare la data, l'ora e il luogo dell'abbattimento, attesti che l'animale è stato sottoposto ad esame a seguito del quale non sono state evidenziate caratteristiche indicanti che la carne presentava un rischio per la salute (**allegato 2**).

Nel caso della carcassa di cinghiale, invece, testa e diaframma devono accompagnare sempre la carcassa al "Centro di lavorazione della selvaggina".

E' considerata "persona formata" chi abbia seguito lo specifico corso formativo ai sensi del Reg. CE n. 853/2004, allegato III, sezione IV capitolo I, soprattutto se si tratta di figure funzionalmente già inserite nel percorso tecnico di gestione faunistico venatoria e quindi immediatamente disponibili ad intervenire sul capo abbattuto, quali ad esempio: rilevatori biomedici, Capisquadra, Responsabili di girata e loro sostituti, Responsabili di Aziende Faunistiche e loro delegati.

- b) La refrigerazione dei capi abbattuti deve iniziare nel più breve lasso di tempo dall'abbattimento e raggiungere la temperatura in tutta la carne non superiore a 7°C.

Per facilitare le operazioni di raffreddamento, nell'impossibilità di avviare immediatamente le carcasse ad un "Centro di lavorazione", queste potranno essere trasportate in un primo momento in un **"Centro di Sosta o di Raccolta"**, ben identificato e funzionale al luogo di abbattimento,

Il "Centro di Sosta o di Raccolta" (ad esempio: "casa di caccia", struttura scarrabile o mobile) deve essere registrato ai sensi del Reg. CE 852/2004, art. 6, comma 2, e deve essere dotato di:

- pareti e pavimenti facilmente lavabili e disinfettabili;
- acqua pulita;
- cella frigorifera di capacità idonea a contenere le carcasse non accatastate;
- contenitori per i visceri degli animali e per i sottoprodotti non destinati al consumo umano ai sensi del Reg. CE n. 1069/2009.

Per ogni "Centro di Sosta o di Raccolta" deve essere individuato il Responsabile gestionale, il cui nominativo deve essere notificato alla Azienda U.S.L. territorialmente competente.

Il Responsabile gestionale detiene il Registro di carico e scarico dei capi conferiti al fine della tracciabilità e applica una procedura di pulizia e di sanificazione della struttura e delle attrezzature.

Dal "Centro di Sosta o di Raccolta", le carcasse dovranno essere inviate nel più breve tempo possibile ad un "Centro di lavorazione della selvaggina" per essere sottoposte a visita sanitaria come previsto dal Reg. CE n. 854/2004.

- c) Durante il trasporto delle carcasse, da un "Centro di Raccolta o di Sosta" ad un "Centro di lavorazione della selvaggina", da effettuarsi con un mezzo registrato ai sensi del Reg. CE n. 852/2004, devono essere garantiti il mantenimento della catena del freddo e la tracciabilità delle carcasse medesime e dei relativi visceri. Le carcasse non devono essere trasportate accatastate.

**CESSIONE DIRETTA DI SELVAGGINA**

**Dichiarazione di provenienza in base alle disposizioni del Reg. CE n. 178/2002 relativi alla rintracciabilità**

*(compilare in stampatello e firmare per esteso)*

Data .....	Dichiarazione n° .....
Il sottoscritto cacciatore	.....
Residente	In via/piazza..... n° ..... Località ..... Comune ..... Provincia .....
Dichiara di aver abbattuto	
data dell'abbattimento	
ora dell'abbattimento	
luogo dell'abbattimento	
le seguenti specie:	
specie grossa selvaggina	..... n° fascetta ( <i>se dovuto</i> ) .....
specie piccola selvaggina	..... n° .....
specie piccola selvaggina	..... n° .....
specie piccola selvaggina	..... n° .....
specie piccola selvaggina	..... n° .....
e cede il/i suddetto/i capo/i a:	
<input type="checkbox"/> consumatore finale	
<input type="checkbox"/> esercizio di commercio al dettaglio	<i>(indicare ragione sociale e sede)</i> ..... ..... .....
<input type="checkbox"/> esercizio di somministrazione	<i>(indicare ragione sociale e sede)</i> ..... .....
Firma del cacciatore .....	
<i>Da compilare in duplice copia: una per il cacciatore e una per il destinatario.</i>	



## ALLEGATO 2

## COMMERCIALIZZAZIONE DI SELVAGGINA PREVIO INVIO AD UN CENTRO DI LAVORAZIONE

### Dichiarazione post-abbattimento (Reg. CE n. 853/2004, allegato III, sezione I, capitolo II

*(compilare in stampatello e firmare per esteso)*

data	Dichiarazione n.
Il sottoscritto abbattitore	
Residente	<i>(Indirizzo completo)</i>
<b>Dichiara di aver abbattuto</b>	
Data dell'abbattimento	
Ora dell'abbattimento	
Comune e Luogo dell'abbattimento	
<b>Le seguenti specie:</b>	
specie di grossa selvaggina	..... n° capi ..... n° fascetta ( <i>se dovuto</i> ) .....
Il/i capo/i abbattuto/i è/sono avviato/i accompagnato/i dai visceri al Centro di Lavorazione della selvaggina ( <i>ragione sociale e indirizzo</i> ) .....	
Firma del cacciatore .....	
la sottostante parte è da compilare a cura della "persona formata"	
Il sottoscritto ..... formato ai sensi del Reg. CE 853/2004 allegato III sezione IV capitolo II, con attestato rilasciato da ..... dichiara :	
<input type="checkbox"/> Che prima dell'abbattimento l'animale <u>NON MOSTRAVA /MOSTRAVA</u> (cancellare la dizione che non interessa) anomalie o modificazioni comportamentali: ..... ..... .....	
<input type="checkbox"/> Che durante l'esame dei visceri <u>HA</u> riscontrato le seguenti anomalie o modificazioni patologiche: ..... ..... .....	
<input type="checkbox"/> Che durante l'esame dei visceri <u>NON HA</u> riscontrato anomalie o modificazioni patologiche	
Alla luce di quanto sopra il capo viene inviato con/senza visceri al seguente Centro di lavorazione della selvaggina : .....	
data	Firma della persona formata .....
<i>Da compilare in triplice copia: una per il cacciatore e una per il destinatario, una per il Servizio veterinario dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente per il territorio dell'abbattimento</i>	